

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2000/C 102/01	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 gennaio 2000 nel procedimento C-414/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht di Schwerin): Landerzeugergemeinschaft eG Groß Godems contro Amt für Landwirtschaft Parchim («Agricoltura — Regolamento (CEE) n. 4115/88 — Aiuti all'estensivizzazione della produzione — Sanzioni applicabili»)	1
2000/C 102/02	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 gennaio 2000 nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90 (domande di risarcimento danni): J.M. Mulder, W.H. Brinkhoff, J.M.M. Muskens, T. Twijnstra (causa C-104/89) e Otto Heinemann (causa C-37/90) contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee («Prelievo supplementare sul latte — Responsabilità extracontrattuale — Risarcimento e quantificazione del danno»)	2
2000/C 102/03	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 gennaio 2000 nel procedimento C-8/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht di Heilbronn): Dansommer A/S contro Andreas Götz («Convenzione di Bruxelles — Art. 16, punto 1 — Competenza esclusiva in materia di contratti d'affitto di immobili — Ambito di applicazione»)	3
2000/C 102/04	Sentenza della Corte 27 gennaio 2000 nel procedimento C-190/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht di Linz): Volker Graf contro Filzmoser Maschinenbau GmbH («Libera circolazione dei lavoratori — Indennità di licenziamento — Diniego in caso di risoluzione del contratto di lavoro da parte del lavoratore al fine di svolgere un'attività lavorativa in un altro Stato membro»)	3
2000/C 102/05	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 febbraio 2000 nella causa C-207/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern): Silke-Karin Mahlburg contro Land Mecklenburg-Vorpommern («Parità di trattamento tra uomini e donne — Accesso al lavoro — Rifiuto di assumere una donna incinta»)	4

IT

2

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

2000/C 102/06	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 febbraio 2000 nel procedimento C-293/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Oviedo): Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) contro Hostelería Asturiana SA (Hoasa) («Diritti d'autore — Radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo»)	4
2000/C 102/07	Sentenza della Corte 8 febbraio 2000 nella causa C-17/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arrondissementsrechtbank dell'Aja): Emesa Sugar (Free Zone) NV contro Aruba («Regime di associazione dei paesi e dei territori d'oltremare — Decisione 97/803/CE — Importazioni di zucchero — Cumulo di origine ACP/PTOM — Giudizio di validità — Organo giurisdizionale nazionale — Misure cautelari»)	5
2000/C 102/08	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 10 febbraio 2000 nella causa C-50/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landesarbeitsgericht di Amburgo): Telekom AG contro Lilli Schröder («Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e femminile — Art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) — Protocollo sull'art. 119 del Trattato CE — Regimi professionali di previdenza sociale — Esclusione dei lavoratori a tempo parziale dall'iscrizione ad un regime professionale che consenta di beneficiare di una pensione di vecchiaia integrativa — Iscrizione retroattiva — Diritto alla pensione — Rapporti tra diritto nazionale e diritto comunitario»)	5
2000/C 102/09	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 10 febbraio 2000 nella causa C-234/96 e C-235/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landesarbeitsgericht di Amburgo) Deutsche Telekom AG contro Agnes Vick (C-234/96), Ute Conze (C-235/96) («Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e femminile — Art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) — Protocollo sull'art. 119 del Trattato CE — Regimi professionali di previdenza sociale — Esclusione dei lavoratori a tempo parziale dall'iscrizione ad un regime professionale che consenta di beneficiare di una pensione di vecchiaia integrativa — Iscrizione retroattiva — Diritto alla pensione — Rapporti tra diritto nazionale e diritto comunitario»)	6
2000/C 102/10	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 10 febbraio 2000 nelle cause riunite C-270/97 e C-271/97 (domande di pronuncia pregiudiziale del Landesarbeitsgericht Niedersachsen): Deutsche Post AG contro Elisabeth Sievers (C-270/97), Brunhilde Schrage (C-271/97) («Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e femminile — Art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) — Protocollo sull'art. 119 del Trattato CE — Regimi professionali di previdenza sociale — Esclusione dei lavoratori a tempo parziale dall'iscrizione ad un regime professionale che consenta di beneficiare di una pensione di vecchiaia integrativa — Iscrizione retroattiva — Diritto alla pensione — Rapporti tra diritto nazionale e diritto comunitario — Interpretazione conforme del diritto nazionale»)	7
2000/C 102/11	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 10 febbraio 2000 nella causa C-340/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bayerisches Verwaltungsgericht di Ansbach): Ömer Nazli, Çağlar Nazli, Melike Nazli contro Stadt Nürnberg («Accordo di associazione CEE-Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Artt. 6, n. 1, e 14, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio d'associazione — Inserimento nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro — Lavoratore turco in stato di detenzione preventiva e successivamente condannato a pena detentiva con il beneficio della sospensione — Espulsione per ragioni di prevenzione generale»)	7
2000/C 102/12	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 febbraio 2000 nella causa C-156/97: Commissione delle Comunità europee contro Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV («Clausola compromissoria — Risoluzione di un contratto — Diritto al rimborso di anticipi»)	8

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
2000/C 102/13	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 febbraio 2000 nella causa C-434/97: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Ricorso per inadempimento — Direttiva 92/12/CEE — Imposizione specifica per i superalcolici»).	9
2000/C 102/14	Ordinanza della Corte 11 gennaio 2000 nella causa C-295/98: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee («FEAOG — Liquidazione dei conti — Tardività del ricorso — Irricevibilità»)	9
2000/C 102/15	Causa C-513/99: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Korkein hallinto-oikeus con ordinanza 17 dicembre 1999, nel procedimento Stage Coach Finland contro Municipalità di Helsinki e HKL-Bussiliikenne	10
2000/C 102/16	Causa C-9/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Korkein hallinto-oikeus, con ordinanza 31 dicembre 1999, nella causa Palin Granit Oy contro Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus	10
2000/C 102/17	Causa C-17/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale, con ordinanza 9 dicembre 1999, nella causa François De Coster contro Collège des Bourgmestre et Echevins de Watermael-Boitsfort	11
2000/C 102/18	Causa C-19/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court, Dublino, con ordinanza 30 luglio 1999, nella causa Siac Construction Ltd contro The County Council of the County of Mayo	11
2000/C 102/19	Causa C-23/00 P: Ricorso proposto dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza pronunciata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 1° dicembre 1999, nelle cause riunite T-125/96, fra Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C.H. Boehringer Sohn Ltd, sostenuta dalla Fédération Européenne de la Santé Animale (Fedesa) e dal Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, e Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) e dalla Commissione delle Comunità europee e T-152/96, fra Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C.H. Boehringer Sohn Ltd, sostenuta dalla Fédération Européenne de la Santé Animale (Fedesa) e Commissione delle Comunità europee sostenuta dalla Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) e dal Consiglio dell'Unione europea	12
2000/C 102/20	Causa C-25/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia — Sezione n. 31, con ordinanza 9 dicembre 1999, nella causa Ufficio delle Entrate di Venezia 2 contro Hôtel Plaza SpA	12
2000/C 102/21	Causa C-27/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), con ordinanza 21 dicembre 1999, nella causa tra The Queen e The Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, ex parte: Omega Air Ltd	13
2000/C 102/22	Causa C-28/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof della Repubblica d'Austria, con sentenza 14 dicembre 1999, nella causa Liselotte Kauer contro Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten	13
2000/C 102/23	Causa C-31/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) (Prima Sezione), con sentenza 21 gennaio 2000, nella causa Conseil national de l'ordre des architectes contro Nicolas Dreessen	14



2000/C 102/24	Causa C-32/00 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee nelle cause riunite T-125/96 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C. H. Boehringer Sohn Ltd. sostenute dalla Fédération Européenne de la Santé Animale (Fedesa) e dal Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, contro il Consiglio dell'Unione Europea sostenuto dalla Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) e dalla Commissione delle Comunità europee, e T-152/96 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C.H. Boehringer Sohn Ltd, sostenute dalla Fédération Européenne de la Santé Animale (Fedesa), contro la Commissione delle Comunità europee sostenuta dalla Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) e dal Consiglio dell'Unione europea presentato il 7 febbraio 2000 avverso la sentenza pronunciata il 1° dicembre 1999 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione)	14
2000/C 102/25	Causa C-35/00: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, proposto l'8 febbraio 2000	15
2000/C 102/26	Causa C-46/00: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Irlanda, presentato il 14 febbraio 2000	15
2000/C 102/27	Cancellazione dal ruolo della causa C-255/92 P	16
2000/C 102/28	Cancellazione dal ruolo della causa C-129/99	16
2000/C 102/29	Cancellazione dal ruolo della causa C-399/95	16
2000/C 102/30	Cancellazione dal ruolo della causa C-195/96	16
2000/C 102/31	Cancellazione dal ruolo della causa C-333/98	16
2000/C 102/32	Cancellazione dal ruolo della causa C-291/99	16
2000/C 102/33	Cancellazione dal ruolo della causa C-25/99	17
2000/C 102/34	Cancellazione dal ruolo della causa C-346/99	17
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2000/C 102/35	Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 1999 nelle cause riunite T-190/95 e T-45/96, Société de distribution de mécaniques et d'automobiles (Sodima) contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Distribuzione automobilistica — Esame delle denunce — Ricorso per carenza, di annullamento e per risarcimento danni — Irricevibilità)	18
2000/C 102/36	Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 1999 nelle cause riunite T-9/96 e T-211/96 Européenne automobile SARL contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Distribuzione di automobili — Esame dei reclami — Ricorso per carenza, d'annullamento e per risarcimento danni)	18
2000/C 102/37	Sentenza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 1999 nella causa T-158/96, Acciaierie di Bolzano SpA contro Commissione delle Comunità europee (Trattato CECA — Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Decisione che constata l'incompatibilità di aiuti e ordina la loro restituzione — Aiuti non notificati — Codice degli aiuti alla siderurgia applicabile — Diritti della difesa — Legittimo affidamento — Tassi di interesse applicabili — Motivazione)	19

2000/C 102/38	Sentenza del Tribunale di primo grado 17 febbraio 2000 nella causa T-183/97, Carla Micheli e altri contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso di annullamento — Politica comunitaria di ricerca e di sviluppo tecnologico — Programma MAST III — Decisione che adotta l'elenco delle proposte di azioni che possono fruire di un contributo comunitario — Esclusione di una proposta dal finanziamento comunitario — Interesse ad agire — Non luogo a statuire»)	19
2000/C 102/39	Sentenza del Tribunale di primo grado 17 febbraio 2000 nella causa T-241/97, Stork Amsterdam BV contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Violazione dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE) — Lettera amministrativa di archiviazione — Riapertura del procedimento — Motivazione — Obbligo — Portata — Accordo di cooperazione — Clausola di esclusiva reciproca d'approvvigionamento — Clausola di non concorrenza»)	20
2000/C 102/40	Sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 1999 nella causa T-300/97, Benito Latino contro la Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Malattia professionale — Esposizione all'amianto — Tasso d'invalidità permanente parziale — Illegittimità del parere della commissione medica — Difetto di motivazione)	20
2000/C 102/41	Sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 1999 nella causa T-27/98, Albert Nardone contro Commissione delle Comunità europee («Dipendenti — Malattia professionale — Esposizione all'amianto e ad altre sostanze — Percentuale d'invalidità permanente parziale — Irregolarità del parere della commissione medica»)	21
2000/C 102/42	Sentenza del Tribunale di primo grado 10 febbraio 2000 nei procedimenti riuniti T-32/98 e T-41/98, Governo delle Antille olandesi contro Commissione delle Comunità europee (Associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità — Regolamento (CE) n. 2352/97 — Regolamento (CE) n. 2494/97 — Ricorso d'annullamento — Ricevibilità — Decisione PTOM — Misura di salvaguardia — Nesso di causalità)	21
2000/C 102/43	Sentenza del Tribunale di primo grado 3 febbraio 2000 nelle cause riunite T-46/98 e T-151/98, Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE) contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso di annullamento — Fondo europeo di sviluppo regionale — Riduzione di un contributo finanziario — Difetto di motivazione — Legittimo affidamento — Certezza del diritto)	22
2000/C 102/44	Sentenza del Tribunale di primo grado 1° febbraio 2000 nella causa T-63/98, Transpo i Maastricht BV e Marco Ooms contro Commissione delle Comunità europee (Navigazione interna — Risanamento strutturale — Applicazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 — Esclusione)	22
2000/C 102/45	Sentenza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 1999 nella causa T-143/98, Michael Cendrowicz contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Nomina — Determinazione del livello del posto da coprire — Avviso di posto vacante — Scrutinio per merito comparativo — Errore manifesto)	23
2000/C 102/46	Sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 1999 nella causa T-144/98, Dino Cantoreggi contro Parlamento europeo («Dipendenti — Promozione — Esame comparativo dei meriti»)	23
2000/C 102/47	Sentenza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 1999 nella causa T-198/98, Micro Leader Business contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Denuncia — Rigetto — Artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) — Divieto di importazione di programmi elettronici posti in commercio in un paese terzo — Esaurimento dei diritti d'autore — Direttiva 91/250/CEE)	24

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2000/C 102/48	Sentenza del Tribunale di primo grado 3 febbraio 2000 nella causa T-60/99, Malcolm Townsend contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Regime comune di assicurazione malattia — Copertura del coniuge)	24
2000/C 102/49	Ordinanza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2000 nella causa i T-168/94 (92), Blackspur DIY Ltd e a. contro Consiglio dell'Unione europea (Liquidazione delle spese)	24
2000/C 102/50	Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 febbraio 2000 nella causa T-147/96, Howard Batho contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Eccezione d'irricevibilità — Fatto nuovo e sostanziale — Atto confermativo — Inquadramento nel grado — Art. 31, n. 2, dello Statuto)	25
2000/C 102/51	Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 dicembre 1999 nella causa T-81/98, Patricia Boyes contro Commissione delle Comunità europee (Decesso della ricorrente — Mancata riassunzione della causa da parte degli aventi diritto — Non luogo a provvedere)	25
2000/C 102/52	Ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado 15 dicembre 1999 nella causa T-191/98 R II, Cho Yang Shipping co. Ltd contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Pagamento di un'ammenda — Cauzione bancaria — Procedimento sommario — Urgenza — Provvedimenti provvisori)	26
2000/C 102/53	Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 febbraio 2000 nella causa T-5/99, Pantelis Andriotis contro Commissione delle Comunità europee e Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) (Cedefop — Procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi — Gara per servizi di architetto — Omessa pubblicazione di un avviso riguardante i risultati della procedura di aggiudicazione — Interesse ad agire Irricevibilità manifesta)	26
2000/C 102/54	Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 1999 nella causa T-153/99, Luciano Simonella contro Commissione delle Comunità europee (Dipendente — Mancata promozione — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Irricevibilità manifesta)	27
2000/C 102/55	Causa T-268/99: Ricorso della Fédération Nationale d'Agriculture Biologique des régions de France (FNAB) e a., contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 15 novembre 1999	27
2000/C 102/56	Causa T-354/99: Ricorso della società Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 dicembre 1999	28
2000/C 102/57	Causa T-357/99: Ricorso della Telefon & Buch VerlagsgmbH, contro l'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 22 dicembre 1999	28
2000/C 102/58	Causa T-358/99: Ricorso della Telefon & Buch VerlagsgmbH, contro l'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 22 dicembre 1999	29
2000/C 102/59	Causa T-360/99: Ricorso della Community Concepts AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione del marchio interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 24 dicembre 1999	29
2000/C 102/60	Causa T-17/00: Ricorso del signor Willi Rothley e altri 70 deputati del Parlamento europeo contro il Parlamento europeo, presentato il 21 gennaio 2000	30



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2000/C 102/61	Cancellazione parziale dal ruolo nelle cause riunite T-530/93 e altre	31
2000/C 102/62	Cancellazione dal ruolo della causa T-219/94	31
2000/C 102/63	Cancellazione dal ruolo della causa T-206/95	31
2000/C 102/64	Cancellazione dal ruolo della causa T-15/98	31
2000/C 102/65	Cancellazione dal ruolo della causa T-161/99	32
2000/C 102/66	Cancellazione dal ruolo della causa T-181/99	32

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

20 gennaio 2000

nel procedimento C-414/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht di Schwerin): Landerzeugergemeinschaft eG Groß Godems contro Amt für Landwirtschaft Parchim⁽¹⁾

(«Agricoltura — Regolamento (CEE) n. 4115/88 — Aiuti all'estensivizzazione della produzione — Sanzioni applicabili»)

(2000/C 102/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-414/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (diventato art. 234 CE), dal Verwaltungsgericht di Schwerin (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Landerzeugergemeinschaft eG Groß Godems e Amt für Landwirtschaft Parchim, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 16 del regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1988, n. 4115, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'aiuto all'estensivizzazione della produzione (GU L 361, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 6 aprile 1993, n. 838 (GU L 88, pag. 16), la Corte (Terza Sezione), composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann e

J.-P. Puissechet (relatore), giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 20 gennaio 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 16, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1988, n. 4115, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuto all'estensivizzazione della produzione, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 6 aprile 1993, n. 838, dev'essere interpretato nel senso che le modalità di calcolo della riduzione degli aiuti all'estensivizzazione in esso previste sono applicabili allorché il divario tra il numero di unità per il quale l'aiuto è richiesto e il numero di unità effettivamente accertato è superiore a 2 ettari senza tuttavia raggiungere il 10 % della superficie in relazione alla quale l'aiuto è richiesto.
- 2) La riduzione degli aiuti all'estensivizzazione prevista all'art. 16, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 4115/88, come modificato dal regolamento n. 838/93, riguarda l'intero periodo al quale si riferisce l'impegno sottoscritto dal beneficiario dell'aiuto, a meno che quest'ultimo sia in grado di dimostrare che il divario tra il numero di unità per il quale l'aiuto è richiesto e il numero di unità effettivamente accertato non gli è imputabile a titolo di dolo o colpa.

⁽¹⁾ GU C 33 del 6.2.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 gennaio 2000

nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90 (domande di risarcimento danni): J.M. Mulder, W.H. Brinkhoff, J.M.M. Muskens, T. Twijnstra (causa C-104/89) e Otto Heinemann (causa C-37/90) contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Prelievo supplementare sul latte — Responsabilità extracontrattuale — Risarcimento e quantificazione del danno»)

(2000/C 102/02)

(Lingue processuali: l'olandese e il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90, J.M. Mulder, W.H. Brinkhoff, J.M.M. Muskens, T. Twijnstra, rappresentati dagli avv.ti H.J. Bronkhorst, del foro dell'Aia, e E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. J. Loesch, 11, rue Goethe, e Otto Heinemann, rappresentato dall'avv. M. Düsing, del foro di Münster, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Lambert, Dupong e Konsbrück, 14a, rue des Bains, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: nella causa C-104/89, signori Arthur Brautigam e G. Houttuin, nella causa C-37/90, signor A. Brautigam) e Commissione delle Comunità europee (agenti: nella causa C-104/89, signor T. van Rijn, nella causa C-37/90, signor D. Booß, assistito dall'avv. H.-J. Rabe), aventi ad oggetto talune domande di risarcimento danni presentate ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori P.J.G. Kapteyn, facente funzione di presidente di sezione, G. Hirsch (relatore) e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: A. Saggio, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, il 27 gennaio 2000 ha pronunciato una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

— Nella causa C-104/89:

- 1) a) Il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sono condannati in solido a pagare al signor Mulder un indennizzo di NLG 555 818.
- b) Su tale somma sono dovuti interessi al tasso annuo dell'1,85 % a decorrere dal 1° ottobre 1984 fino alla data della pronuncia della sentenza interlocutoria.

c) A decorrere da quest'ultima data la detta somma produrrà interessi moratori al tasso annuo dell'8 % fino al pagamento effettivo.

2) a) Il Consiglio e la Commissione sono condannati in solido a pagare al signor Brinkhoff un indennizzo di NLG 362 383.

b) Su tale somma sono dovuti interessi al tasso annuo dell'1,85 % a decorrere dal 5 maggio 1984 fino alla data della pronuncia della sentenza interlocutoria.

c) A decorrere da quest'ultima data la detta somma produrrà interessi moratori al tasso annuo dell'8 % fino al pagamento effettivo.

3) a) Il Consiglio e la Commissione sono condannati in solido a pagare al signor Muskens un indennizzo di NLG 324 914.

b) Su tale somma sono dovuti interessi al tasso annuo dell'1,85 % a decorrere dal 22 novembre 1984 fino alla data della pronuncia della sentenza interlocutoria.

c) A decorrere da quest'ultima data la detta somma produrrà interessi moratori al tasso annuo dell'8 % fino al pagamento effettivo.

4) a) Il Consiglio e la Commissione sono condannati in solido a pagare al signor Twijnstra un indennizzo di NLG 579 570.

b) Su tale somma sono dovuti interessi al tasso annuo dell'1,85 % a decorrere dal 10 aprile 1985 fino alla data della pronuncia della sentenza interlocutoria.

c) A decorrere da quest'ultima data la detta somma produrrà interessi moratori al tasso annuo dell'8 %, fino al pagamento effettivo.

— Nella causa C-37/90:

5) a) Il Consiglio e la Commissione sono condannati in solido a pagare al signor Heinemann un indennizzo di DEM 17 411.

b) Su tale somma sono dovuti interessi al tasso annuo dell'1,5 % a decorrere dal 20 novembre 1984 fino alla data della pronuncia della sentenza interlocutoria.

c) A decorrere da quest'ultima data la detta somma produrrà interessi moratori al tasso annuo del 7 % fino al pagamento effettivo.

— Nelle due cause:

6) Per il resto i ricorsi sono respinti.

- 7) Il Consiglio e la Commissione sopporteranno le loro spese e, in solido, il 90 % delle spese dei ricorrenti, eccetto le spese della perizia ordinata dalla Corte. Queste ultime saranno sopportate in solido, sino a concorrenza del 90 %, dal Consiglio e dalla Commissione. Nella misura in cui rimane a carico dell'insieme dei ricorrenti nelle due cause il 10 % delle dette spese, queste ultime saranno sopportate dai ricorrenti nella causa C-104/89 nella misura del 22 % ciascuno e dal signor Heinemann nella misura del 12 %.

(¹) GU C 109 del 29.4.1989; GU C 71 del 21.3.1990.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 gennaio 2000

nel procedimento C-8/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht di Heilbronn): Dansommer A/S contro Andreas Götz (¹)

(«*Convenzione di Bruxelles — Art. 16, punto 1 — Competenza esclusiva in materia di contratti d'affitto di immobili — Ambito di applicazione*»)

(2000/C 102/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-8/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Landgericht di Heilbronn (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Dansommer A/S e Andreas Götz, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 16, punto 1, lett. a), della citata Convenzione del 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), quale modificata dalla convenzione del 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran-Bretagna ed Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e — testo modificato — pag. 77), dalla convenzione del 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla convenzione del 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori R. Schintgen (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, P.J.G. Kapteyn e G. Hirsch, giudici; avvocato generale: A. La Pergola; cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 27 gennaio 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La regola di competenza esclusiva prevista in materia di contratti d'affitto di immobili dall'art. 16, punto 1, lett. a), della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, quale modificata dalla convenzione del 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran-Bretagna ed Irlanda del Nord, dalla convenzione del 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla convenzione del 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, è applicabile ad un'azione di risarcimento danni per cattiva manutenzione dei locali e per danni causati ad un alloggio preso in locazione da un privato per trascorrervi qualche settimana di vacanze, anche qualora essa non sia intentata direttamente dal proprietario dell'immobile, ma da un operatore turistico professionale presso il quale l'interessato aveva preso in locazione l'alloggio e che agisce in giudizio a seguito di surroga nei diritti del proprietario dell'immobile.

Le clausole accessorie relative all'assicurazione in caso di risoluzione e alla garanzia del prezzo pagato dal cliente, che figurano nelle condizioni generali del contratto stipulato tra tale operatore ed il locatario e che non formano oggetto della controversia di cui alla causa principale, non incidono sulla natura del contratto d'affitto di un immobile ai sensi di tale disposizione della Convenzione.

(¹) GU C 72 del 7.3.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

27 gennaio 2000

nel procedimento C-190/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht di Linz): Volker Graf contro Filzmoser Maschinenbau GmbH (¹)

(«*Libera circolazione dei lavoratori — Indennità di licenziamento — Diniogo in caso di risoluzione del contratto di lavoro da parte del lavoratore al fine di svolgere un'attività lavorativa in un altro Stato membro*»)

(2000/C 102/04)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-190/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Oberlandesgericht di Linz (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Volker Graf e Filzmoser Maschinenbau GmbH,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, L. Sevón e R. Schintgen (relatore), presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere; signora D. Lousterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 27 gennaio 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) non osta alla normativa nazionale che neghi il diritto all'indennità di licenziamento ad un lavoratore qualora quest'ultimo ponga volontariamente fine al contratto di lavoro per svolgere un'attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, mentre concede il diritto alla detta indennità al lavoratore qualora il contratto venga risolto senza che il lavoratore stesso ne abbia preso l'iniziativa o ciò non gli sia imputabile.

(¹) GU C 234 del 25.7.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

3 febbraio 2000

nella causa C-207/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern): Silke-Karin Mahlburg contro Land Mecklenburg-Vorpommern⁽¹⁾

«Parità di trattamento tra uomini e donne — Accesso al lavoro — Rifiuto di assumere una donna incinta»

(2000/C 102/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-207/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) dal Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Silke-Karin Mahlburg e Land Mecklenburg-Vorpommern, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori P.J.G. Kapteyn (relatore), facente funzioni di presi-

dente della Sesta Sezione, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: A. Saggio, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 3 febbraio 2000 una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

L'art. 2, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, osta al rifiuto di assunzione di una donna incinta per un posto a durata indeterminata a causa di un divieto di lavoro previsto dalla legge connesso a tale stato che impedisca, fin dall'inizio e per la durata dello stato di gravidanza, il suo impiego in detto posto.

(¹) GU C 234 del 25.7.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

3 febbraio 2000

nel procedimento C-293/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Oviedo): Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) contro Hostelería Asturiana SA (Hoasa)⁽¹⁾

«Diritti d'autore — Radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo»

(2000/C 102/06)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-293/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Oviedo (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) e Hostelería Asturiana SA (Hoasa), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori P.J.G. Kapteyn (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici; avvocato generale: A. La Pergola; cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 3 febbraio 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La questione se la ricezione, da parte di un'azienda alberghiera, di segnali televisivi via satellite o per via terrestre e la loro distribuzione via cavo nelle varie camere dell'albergo costituisca un «atto di comunicazione al pubblico» o di «ricezione da parte del pubblico» non è disciplinata dalla direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, e quindi dev'essere valutata in base al diritto nazionale.

(¹) GU C 299 del 26.9.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

8 febbraio 2000

nella causa C-17/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arrondissementsrechtbank dell'Aja): Emesa Sugar (Free Zone) NV contro Aruba (¹)

(«Regime di associazione dei paesi e dei territori d'oltremare — Decisione 97/803/CE — Importazioni di zucchero — Cumulo di origine ACP/PTOM — Giudizio di validità — Organo giurisdizionale nazionale — Misure cautelari»)

(2000/C 102/07)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva verrà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa C-17/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal presidente dell'Arrondissementsrechtbank dell'Aja (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Emesa Sugar (Free Zone) NV e Aruba, domanda vertente sulla validità della decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 329, pag. 50), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet (relatore), giudici; avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato l'8 febbraio 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Dall'esame delle questioni sollevate non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità della decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea.

2) Un giudice nazionale può pronunciare provvedimenti provvisori nei confronti di un'autorità non comunitaria, in caso di violazione imminente del diritto comunitario, solo a condizione che:

- lo stesso giudice nutra gravi riserve in ordine alla validità delle disposizioni comunitarie applicate da tale autorità e provveda direttamente ad effettuare il rinvio pregiudiziale, nell'ipotesi in cui alla Corte non sia già stata deferita la questione di validità dell'atto impugnato;
- ricorrano gli estremi dell'urgenza e sul richiedente incomba il rischio di un danno grave ed irreparabile e
- il suddetto giudice tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità.

Il fatto che questi provvedimenti provvisori vengano pronunciati nei confronti di un'autorità di un paese o territorio d'oltremare da parte di un giudice di uno Stato membro, conformemente alle disposizioni del proprio diritto interno, non può modificare le condizioni in base alle quali la tutela provvisoria dei privati dev'essere garantita dinanzi ai giudici nazionali allorché la controversia sia fondata sul diritto comunitario.

(¹) GU C 94 del 28.3.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

10 febbraio 2000

nella causa C-50/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landesarbeitsgericht di Amburgo): Telekom AG contro Lilli Schröder (¹)

(«Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e femminile — Art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) — Protocollo sull'art. 119 del Trattato CE — Regimi professionali di previdenza sociale — Esclusione dei lavoratori a tempo parziale dall'iscrizione ad un regime professionale che consenta di beneficiare di una pensione di vecchiaia integrativa — Iscrizione retroattiva — Diritto alla pensione — Rapporti tra diritto nazionale e diritto comunitario»)

(2000/C 102/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-50/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) dal Landesarbeitsge-

richt di Amburgo (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Deutsche Telekom AG, ex Deutsche Bundespost Telekom, e Lilli Schröder, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE), nonché del protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea, allegato al Trattato CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori R. Schintgen (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 10 febbraio 2000 una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) *L'esclusione dei lavoratori a tempo parziale da un regime pensionistico professionale, come quello di cui trattasi nella causa principale, costituisce una discriminazione vietata dall'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti con gli artt. 136 CE-143 CE), quando tale provvedimento colpisce, in percentuale, un numero considerevolmente più elevato di lavoratori di sesso femminile che di sesso maschile e non sia giustificato da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.*
- 2) *Nel caso in cui l'esclusione dei lavoratori a tempo parziale da un regime pensionistico professionale costituisca una discriminazione indiretta vietata dall'art. 119 del Trattato, la possibilità di far valere l'effetto diretto di tale articolo è limitata nel tempo, nel senso che i periodi lavorativi di tali lavoratori devono essere presi in considerazione solo a partire dall'8 aprile 1976, data della sentenza Defrenne II (causa 43/75, Racc. pag. 455), ai fini della loro iscrizione con effetti retroattivi a tale regime e del calcolo delle prestazioni cui hanno diritto, fatta eccezione per i lavoratori o i loro aventi causa che, prima di questa data, abbiano esperito un'azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente.*
- 3) *La limitazione nel tempo della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato, risultante dalla sentenza Defrenne II, non osta a norme nazionali che enuncino un principio di parità di trattamento in forza del quale, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, i lavoratori a tempo parziale abbiano il diritto di essere iscritti retroattivamente ad un regime pensionistico professionale e di ricevere una pensione in forza di detto regime.*
- 4) *Il diritto comunitario, e in particolare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità e l'art. 119 del Trattato, non ostano a disposizioni di uno Stato membro che enunciano un principio di uguaglianza in forza del quale, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto ad essere iscritti retroattivamente ad un regime pensionistico professionale e a ricevere una pensione in forza di detto regime, nonostante il rischio di distorsioni della concorrenza tra operatori economici dei diversi Stati membri a scapito dei datori di lavoro stabiliti nel primo Stato membro.*

(1) GU C 133 del 4.5.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

10 febbraio 2000

nella causa C-234/96 e C-235/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landesarbeitsgericht di Amburgo) Deutsche Telekom AG contro Agnes Vick (C-234/96), Ute Conze (C-235/96)⁽¹⁾

«Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e femminile — Art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) — Protocollo sull'art. 119 del Trattato CE — Regimi professionali di previdenza sociale — Esclusione dei lavoratori a tempo parziale dall'iscrizione ad un regime professionale che consenta di beneficiare di una pensione di vecchiaia integrativa — Iscrizione retroattiva — Diritto alla pensione — Rapporti tra diritto nazionale e diritto comunitario»

(2000/C 102/09)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nelle cause riunite C-234/96 e C-235/96, aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (diventato art. 234 CE) dal Landesarbeitsgericht di Amburgo (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Deutsche Telekom AG e Agnes Vick (causa C-234/96), Ute Conze (causa C-235/96), domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE), nonché del protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea, allegato al Trattato CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori R. Schintgen (relatore), presidente della Seconda Sezione facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 10 febbraio 2000 una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) *La limitazione nel tempo della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE), risultante dalla sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne II, non osta a norme nazionali che enuncino un principio di parità di trattamento in forza del quale, in circostanze come quelle di cui alle cause principali, tutti i lavoratori a tempo parziale hanno il diritto ad essere iscritti retroattivamente ad un regime pensionistico professionale e a ricevere una pensione in forza di detto regime.*

- 2) Il fatto che le pertinenti disposizioni nazionali stabiliscano un divieto di qualsiasi discriminazione dei lavoratori in base al fatto che svolgono la loro attività a tempo parziale, e non in base al loro sesso, non incide sulla soluzione della prima questione.

(¹) GU C 269 del 14.9.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

10 febbraio 2000

nelle cause riunite C-270/97 e C-271/97 (domande di pronuncia pregiudiziale del Landesarbeitsgericht Niedersachsen): Deutsche Post AG contro Elisabeth Sievers (C-270/97), Brunhilde Schrage (C-271/97) (¹)

(«Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e femminile — Art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) — Protocollo sull'art. 119 del Trattato CE — Regimi professionali di previdenza sociale — Esclusione dei lavoratori a tempo parziale dall'iscrizione ad un regime professionale che consenta di beneficiare di una pensione di vecchiaia integrativa — Iscrizione retroattiva — Diritto alla pensione — Rapporti tra diritto nazionale e diritto comunitario — Interpretazione conforme del diritto nazionale»)

(2000/C 102/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nelle cause riunite C-270/97 e C-271/97, aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) dal Landesarbeitsgericht Niedersachsen (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Deutsche Post AG e Elisabeth Sievers (C-270/97), Brunhilde Schrage (C-271/97), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE), nonché del protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea, allegato al Trattato CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori R. Schintgen, (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 10 febbraio 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La limitazione nel tempo della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE),

risultante dalla sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne II, non osta a norme nazionali che enuncino un principio di parità di trattamento in forza del quale, in circostanze come quelle di cui alle cause principali, tutti i lavoratori a tempo parziale hanno diritto di essere iscritti retroattivamente ad un regime pensionistico professionale e di ricevere una pensione in forza di detto regime.

- 2) L'art. 119 del Trattato non osta a disposizioni di uno Stato membro che enunciano un principio di uguaglianza in forza del quale, in circostanze come quelle di cui alle cause principali, tutti i lavoratori a tempo parziale hanno diritto di essere iscritti retroattivamente ad un regime pensionistico professionale e di ricevere una pensione in forza di detto regime, nonostante il rischio di distorsioni di concorrenza tra operatori economici dei diversi Stati membri a scapito dei datori di lavoro stabiliti nel primo Stato membro.
- 3) Il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale, per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo delle pertinenti disposizioni comunitarie, e in particolare dell'art. 119 del Trattato, onde garantire l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile.

(¹) GU C 271 del 6.9.1997.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

10 febbraio 2000

nella causa C-340/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bayerisches Verwaltungsgericht di Ansbach): Ömer Nazli, Caglar Nazli, Melike Nazli contro Stadt Nürnberg (¹)

(«Accordo di associazione CEE-Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Artt. 6, n. 1, e 14, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio d'associazione — Inserimento nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro — Lavoratore turco in stato di detenzione preventiva e successivamente condannato a pena detentiva con il beneficio della sospensione — Espulsione per ragioni di prevenzione generale»)

(2000/C 102/11)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa C-340/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, avente ad oggetto

la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bayerisches Verwaltungsgericht di Ansbach (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ömer Nazli, Caglar Nazli, Melike Nazli e Stadt Nürnberg, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6, n. 1, e 14, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione costituito ai sensi dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione, la Corte, composta dai signori R. Schintgen (relatore), facente funzione di presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e G. Hirsch, giudici; avvocato generale: J. Mischo; cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 10 febbraio 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

17 febbraio 2000

nella causa C-156/97: Commissione delle Comunità europee contro Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV⁽¹⁾

(«Clausola compromissoria — Risoluzione di un contratto — Diritto al rimborso di anticipi»)

(2000/C 102/12)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

1) *Un cittadino turco il quale abbia svolto, per un periodo ininterrotto di più di quattro anni, un'attività lavorativa regolare in uno Stato membro, ma che successivamente sia stato sottoposto a detenzione preventiva durante più di un anno per un reato per il quale sia stato poi condannato definitivamente a pena privativa della libertà, con beneficio di sospensione condizionale totale, non ha cessato, per il fatto di non aver svolto un'attività lavorativa durante il periodo di detenzione preventiva, di far parte del regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, allorché trovi un nuovo impiego entro un termine ragionevole dopo la scarcerazione, e può richiedere in tale Stato la proroga del permesso di soggiorno per continuare ad esercitare il diritto di accedere liberamente a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione costituito ai sensi dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia del 19 settembre 1980 sullo sviluppo dell'associazione.*

2) *L'art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 va interpretato nel senso che osta all'espulsione del cittadino turco che fruisca di un diritto attribuitogli direttamente dalla detta decisione allorché tale provvedimento venga emanato in conseguenza di una condanna penale e allo scopo di dissuadere altri stranieri, senza che il comportamento personale dell'interessato dia concretamente motivo di pensare che commetterà altri reati gravi che possano perturbare l'ordine pubblico nello Stato membro ospitante.*

Nella causa C-156/97, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori H. van Lier e G. zur Hausen, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur), contro Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV, con sede in Oss (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. D. Baas, del foro di Mannheim, avente ad oggetto il rimborso di un anticipo che la Commissione ha accordato alla convenuta per un progetto dimostrativo nel settore della produzione di energia con l'impiego di residui della rottamazione delle autovetture, la Corte (Seconda Sezione), composta dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore) e V. Skouris, giudici; avvocato generale: J. Mischo; cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, e successivamente signor H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 17 febbraio 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee la somma di 251 649 euro, maggiorata degli interessi su detta somma a partire dal 1° maggio 1995, calcolati ai tassi pubblicati il primo giorno lavorativo di ciascun mese utilizzati dal Fondo europeo per la cooperazione monetaria per le sue operazioni in euro.*

2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*

3) *La Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 357 del 22.11.1997.

⁽¹⁾ GU C 212 del 12.7.1997.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

24 febbraio 2000

nella causa C-434/97: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese⁽¹⁾

(«Ricorso per inadempimento — Direttiva 92/12/CEE — Imposizione specifica per i superalcolici»)

(2000/C 102/13)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-434/97, Commissione delle Comunità europee (agenti: signora H. Michard e signor E. Traversa) contro Repubblica francese (agenti: signora K. Rispal-Bellanger e signor G. Mignot), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo in vigore le disposizioni dell'art. 26 della legge 19 gennaio 1983, n. 83-25, relative all'ambito d'applicazione e alla base imponibile del contributo «previdenza sociale» riscosso sulle bevande alcoliche, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), in combinato disposto, segnatamente, con l'art. 20 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, L. Sevón, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e M. Wathelet (relatore), giudici, avvocato generale: A. Saggio, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 24 febbraio 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 94 del 28.3.1998.

ORDINANZA DELLA CORTE

11 gennaio 2000

nella causa C-295/98: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«FEAOG — Liquidazione dei conti — Tardività del ricorso — Irricevibilità»)

(2000/C 102/14)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-295/98, Repubblica italiana (agente: signor U. Leanza, assistito dal signor D. Del Gaizo e dal signor G. Castellani Pastoris) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor F.P. Ruggeri Laderchi), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 6 maggio 1998, 98/358/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1994 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 163, pag. 28), nella parte in cui ha operato rettifiche finanziarie relative a talune spese dichiarate dalla Repubblica italiana, la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet (relatore) e V. Skouris, giudici; avvocato generale: S. Alber, cancelliere: R. Grass, ha emesso l'11 gennaio 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 327 del 24.10.1998.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Korkein hallinto-oikeus con ordinanza 17 dicembre 1999, nel procedimento Stage Coach Finland contro Municipalità di Helsinki e HKL-Bussiliikenne

(Causa C-513/99)

(2000/C 102/15)

Con ordinanza 17 dicembre 1999, pervenuta alla Corte il 28 dicembre 1999, nel procedimento Stage Coach Finland contro Municipalità di Helsinki e HKL-Bussiliikenne, la Korkein hallinto-oikeus ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se le disposizioni concernenti la sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), in particolare, l'art. 2, nn. 1, lett. a), 2, lett. c), e 4, vadano interpretate nel senso che le dette direttive sono applicabili al procedimento seguito da una municipalità che agisce come ente aggiudicatore nel contesto di un appalto relativo all'esercizio del trasporto pubblico urbano, quando
 - la municipalità è responsabile per la pianificazione, lo sviluppo, l'attuazione ed altri aspetti organizzativi nonché di controllo del trasporto pubblico sul suo territorio,
 - per le funzioni soprammenzionate la municipalità dispone di una commissione per il trasporto pubblico e di un'azienda di trasporto da esso dipendente,
 - l'azienda di trasporto municipale dispone di un'unità di pianificazione che agisce come unità committente, prepara per la detta commissione proposte su quali linee vadano aperte alla concorrenza e su quale livello di qualità dei servizi debba esigersi e
 - l'azienda di trasporto municipale ha unità di produzione distinte dal resto dell'azienda, tra le altre un'unità che fornisce servizi di trasporto con autobus di linea e partecipa alle gare d'appalto relative a questi ultimi.
- 2) Se la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici ed in special modo l'art. 36, n. 1, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1993, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1) o analogamente l'art. 34, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, vadano interpretate nel senso che una municipalità, allorché organizza quale ente aggiudicatore una gara d'appalto relativa all'esercizio del trasporto pubblico urbano della stessa municipalità, possa prendere in considerazione tra i criteri per l'attribuzione dell'appalto sulla base dell'offerta

economica più vantaggiosa, oltre al prezzo proposto, al programma qualitativo ed ambientale dell'esercente in questione ed a molte altre caratteristiche del materiale circolante, la riduzione del livello di emissioni di ossido d'azoto e del livello sonoro del materiale circolante offerte dall'impresa partecipante secondo le modalità precedentemente indicate nell'avviso di gara talché, qualora le emissioni di ossido d'azoto ed il livello sonoro degli autobus singolarmente considerati siano inferiori ad un determinato livello, al materiale stesso sono attribuiti punti supplementari di cui può tenersi conto nel raffronto tra le offerte.

- 3) In caso di soluzione affermativa delle precedenti questioni, si sottopone alla Corte una questione ulteriore: Se la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici vada interpretata nel senso che l'attribuzione di punti supplementari per le summenzionate caratteristiche relative alle emissioni di ossido d'azoto e al livello sonoro del materiale non sia tuttavia permessa quando è in precedenza noto che l'azienda esercente il trasporto pubblico mediante autobus appartenente alla municipalità, agente quest'ultima quale ente aggiudicatore, ha la possibilità di offrire materiale in possesso delle suddette caratteristiche, che, date le circostanze, solo rare imprese del settore hanno peraltro la possibilità di offrire.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Korkein hallinto-oikeus, con ordinanza 31 dicembre 1999, nella causa Palin Granit Oy contro Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus

(Causa C-9/00)

(2000/C 102/16)

Con ordinanza 31 dicembre 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 13 gennaio 2000, nella causa Palin Granit Oy, contro Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, la Korkein hallinto-oikeus ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Se i detriti derivanti dallo sfruttamento di una cava di pietra vadano considerati rifiuti ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE⁽²⁾ tenuto conto delle circostanze illustrate infra alle lett. a-d.

- a) Quale rilevanza occupi nell'ambito delle valutazioni soprammenzionate il fatto che i detriti vengano stoccati, in attesa di un ulteriore riutilizzo, su un'area contigua al luogo di estrazione. Se sia globalmente rilevante la circostanza che i detriti vengano depositati sul luogo di estrazione, su un'area contigua al medesimo o più lontano.

- b) Quale rilevanza vada attribuita al fatto che siffatti detriti, quanto alla loro composizione minerale, sono del tutto identici alla roccia da cui sono estratti e che gli stessi non cambiano di stato fisico qualunque siano la durata ed il modo di conservazione.
- c) Quale rilevanza vada attribuita al fatto che i detriti non sono pericolosi rispetto alla sanità pubblica ed all'ambiente. In quale misura, su un piano generale, vada attribuita importanza ad eventuali incidenze dei detriti sulla salute e sull'ambiente al fine di stabilire se il detrito sia un rifiuto.
- d) Quale rilevanza vada riconosciuta al fatto che sussiste la volontà di portar via i detriti, in tutto o in parte, dall'area di stoccaggio ai fini di un loro utilizzo, ad esempio per terrapieni o dighe e che i detriti possono essere recuperati tal quali senza che sia necessario procedere al loro riguardo ad operazioni di trasformazione o equivalenti. In quale misura, al riguardo, occorra anettere importanza, da un lato, al grado di certezza dei progetti del detentore dei detriti in merito al loro recupero e, dall'altro, al tempo di concretizzazione dei medesimi, dopo che i detriti siano stati rimossi dall'area di stoccaggio.

(¹) GUL 194 del 25 luglio 1975, pag. 39.

(²) GUL 78 del 26 marzo 1991, pag. 32.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale, con ordinanza 9 dicembre 1999, nella causa François De Coster contro Collège des Bourgmestre et Echevins de Watermael-Boitsfort

(Causa C-17/00)

(2000/C 102/17)

Con ordinanza 9 dicembre 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 gennaio 2000, il Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale, nella causa François De Coster contro Collège des Bourgmestre et Echevins de Watermael-Boitsfort ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 1-3 del regolamento istitutivo dell'imposta sulle antenne paraboliche, approvato dal Consiglio comunale di Watermeal-Boitsfort nella seduta del 24 giugno 1997 siano, o meno, compatibili con il dettato degli artt. 59-66 del Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità europea»

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court, Dublino, con ordinanza 30 luglio 1999, nella causa Siac Construction Ltd contro The County Council of the County of Mayo

(Causa C-19/00)

(2000/C 102/18)

Con ordinanza 30 luglio 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 gennaio 2000, nella causa Siac Construction Ltd contro The County Council of the County of Mayo, la Supreme Court, Dublino, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se, in una situazione in cui un'autorità procede all'aggiudicazione di un contratto di appalto ai sensi dell'art. 29, n. 1 della direttiva (CEE) del Consiglio 26 luglio 1972, n. 71/305/CEE (¹), sulla base delle norme nazionali di esecuzione di uno Stato membro, in cui l'autorità abbia specificato «i criteri di aggiudicazione (diversi dal prezzo)» indicando che il contratto sarebbe stato aggiudicato «al concorrente dotato delle necessarie capacità tecniche che presenti un'offerta che è ritenuta essere la più vantaggiosa (per l'autorità aggiudicatrice) per quanto riguarda i costi e le caratteristiche tecniche», in cui, per quanto riguarda le tre offerte più basse, deve trattarsi di concorrenti dalla riconosciute capacità che debbono aver presentato offerte valide di riconosciuto pregio tecnico e in cui i prezzi proposti nell'offerta degli offerenti più bassi non sono tra loro grandemente divergenti, l'autorità aggiudicatrice sia obbligata ad aggiudicare il contratto al concorrente che ha presentato l'offerta di prezzo più basso, ovvero se la detta autorità aggiudicatrice possa aggiudicare il contratto all'offerente che ha presentato la seconda offerta più bassa, sulla base della relazione tecnica del suo consulente, secondo cui il costo finale del contratto per l'autorità aggiudicatrice potrebbe risultare probabilmente inferiore se il contratto di appalto fosse aggiudicato al concorrente che ha presentato l'offerta con il secondo prezzo più basso, piuttosto che a quello che ha offerto il prezzo più basso.

(¹) Che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, del 16.8.1971, pag. 5).

Ricorso proposto dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza pronunciata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 1° dicembre 1999, nelle cause riunite T-125/96, fra Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C.H. Boehringer Sohn Ltd, sostenuta dalla Fédération Européenne de la Santé Animale (Fedesa) e dal Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, e Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) e dalla Commissione delle Comunità europee e T-152/96, fra Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C.H. Boehringer Sohn Ltd, sostenuta dalla Fédération Européenne de la Santé Animale (Fedesa) e Commissione delle Comunità europee sostenuta dalla Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) e dal Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-23/00 P)

(2000/C 102/19)

Il 27 gennaio 2000, il Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla signora Moyra Sims-Robertson e dal signor Ignacio Díez Parra, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ufficio del signor Alessandro Morbilli, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100 bld. Konrad Adenauer, Kirchberg ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 1° dicembre 1999 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nelle cause riunite T-125/96⁽¹⁾ Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C.H. Boehringer Sohn Ltd, sostenuta dalla Fédération Européenne de la Santé Animale (Fedesa) e dal Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, e Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) e dalla Commissione delle Comunità europee, e T-152/96⁽²⁾ Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C.H. Boehringer Sohn Ltd, sostenuta dalla Fédération Européenne de la Santé Animale (Fedesa) e Commissione delle Comunità europee sostenuta dalla Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) e dal Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- decidere sull'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio nella causa T-125/96,
- rimuovere la sentenza del Tribunale di primo grado nella parte in cui dichiara il non luogo a decidere sull'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio.

Motivi e principali argomenti

Secondo quanto risulta dalla sentenza le ragioni dedotte a difesa dal Consiglio dinanzi al Tribunale riguardo a tutte le domande formulate nei suoi confronti, e in particolare, nella causa T-125/96, la domanda diretta a far dichiarare parzialmente nulla la direttiva del Consiglio 96/22/CE⁽³⁾ e la domanda di risarcimento del pregiudizio derivante dall'adozione della detta direttiva e, nella causa T-152/96, gli asseriti motivi di illegittimità sollevati nell'ambito dell'azione diretta a far dichiarare parzialmente nullo il regolamento della Commissione 1312/96⁽⁴⁾, sono state interamente accolte.

Nonostante l'esito apparentemente favorevole del giudizio, il Consiglio promuove il presente ricorso di impugnazione avverso la sentenza emessa nella causa T-125/96 in quanto considera che il Tribunale di primo grado delle Comunità europee è incorso in un errore di diritto essenziale, non procedendo a un corretto esame del motivo di irricevibilità sollevato dal Consiglio. Secondo quanto sostenuto dal Consiglio, il fatto che il Tribunale non abbia statuito con priorità sulla legittimazione di una persona fisica o giuridica a proporre un ricorso di annullamento avverso una direttiva, prima di scendere all'esame del merito della controversia, è in contrasto con la lettera e lo spirito dell'art. 240, quarto comma, CE e con la sua stessa giurisprudenza.

⁽¹⁾ GU C 318 del 26.10.1996, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 354 del 23.11.1996, pag. 32.

⁽³⁾ Del 29.4.1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125, del 23.5.1996, pag. 3).

⁽⁴⁾ Dell'8.7.1996 che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 170, del 9.7.1996, pag. 8).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia — Sezione n. 31, con ordinanza 9 dicembre 1999, nella causa Ufficio delle Entrate di Venezia 2 contro Hôtel Plaza SpA

(Causa C-25/00)

(2000/C 102/20)

Con ordinanza 9 dicembre 1999, pervenuta nella Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 28 gennaio 2000, nella causa Ufficio delle Entrate di Venezia 2 contro Hôtel Plaza SpA, la Commissione Tributaria Regionale di Venezia — Sezione 31 —, ha sottoposto alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) se è compatibile o i meno con l'ordinamento comunitario e con la direttiva 69/335/CEE⁽¹⁾ una imposta diretta straordinaria reiterata nel tempo (0,75 % annuo. D.L. 394/92, convertito in legge 461/92, prorogato con legge 564/94, convertito in legge 656/94 e ulteriormente prorogato con legge 549/95);
- b) se è legittimo assoggettare all'imposta patrimoniale il capitale, così come individuato in: Passivo: A) Patrimonio netto: I-Capitale, nell'art. 2424 del c.c.⁽²⁾ dopo la modifica apportata dall'art. 5 dei D. Lgs: 127/91 e già assoggettato ad iniziale imposta sui conferimenti ai sensi del DPR 131/86, considerato il criterio teleologico, la cui centralità rispetto ai criteri letterale e sistematici è costante nella giurisprudenza CEE.

(1) Direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1969 (GU L 269, del 28.10.1969, pag. 12).

(2) Trattasi dell'indicazione di alcune componenti dello stato patrimoniale figurante all'art. 2424 del codice civile.

con motori aventi un coefficiente di diluizione inferiore a tre sono assoggettati a divieti, alla luce in particolare:

- (i) dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 del Trattato CE;
- (ii) del principio generale di proporzionalità;
- (iii) dei diritti che i singoli possano far valere in base all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e/o all'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi.

(1) Relativo all'immatricolazione e all'impiego nella Comunità di alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione che sono stati modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I, parte II, capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993) (GU L 115 del 4.5.1999, pag. 1) e rettifica (GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 47).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), con ordinanza 21 dicembre 1999, nella causa tra The Queen e The Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, ex parte: Omega Air Ltd

(Causa C-27/00)

(2000/C 102/21)

Con ordinanza 21 dicembre 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 31 gennaio 2000, nella causa tra The Queen e The Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, ex parte: Omega Air Ltd, la High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 2, sub 2), del regolamento (CE) del Consiglio n. 925/1999⁽¹⁾ sia invalido, nei limiti in cui definisce i «velivoli subsonici civili a reazione ricertificati» in modo tale che i velivoli riequipaggiati «con motori con coefficiente di diluizione pari o superiore a 3» non sono assoggettati ai divieti imposti dal regolamento, mentre i velivoli interamente riequipaggiati

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof della Repubblica d'Austria, con sentenza 14 dicembre 1999, nella causa Liselotte Kauer contro Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten

(Causa C-28/00)

(2000/C 102/22)

Con sentenza 14 dicembre 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 1° febbraio 2000, nella causa Liselotte Kauer contro Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, l'Oberster Gerichtshof della Repubblica d'Austria, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 94, nn. 1-3, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408⁽¹⁾, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità nella versione modificata e codificata dal regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001⁽²⁾, modificato dal regolamento del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1249⁽³⁾, vada interpretato nel senso che si oppone ad una normativa nazionale, in base alla quale periodi di educazione dei figli nel paese valgono come periodi sostitutivi nell'assicurazione per la pensione, mentre in uno Stato membro dell'SEE (nella fattispecie: il Belgio) valgono solo se sono successivi all'entrata in vigore di

questo accordo (1.1.1994) e inoltre solo a condizione che per tale figlio sussista o sia sussistito il diritto ad una prestazione assicurativa in denaro collegata alla maternità in base alla legge generale (austriaca) sull'assicurazione sociale (ASVG) o ad un'altra legge federale (austriaca) oppure il diritto al sussidio aziendale in base alla legge (austriaca) sul sussidio aziendale.

(¹) GU 1971 L 149, pag. 2.

(²) GU 1983 L 230, pag. 6.

(³) GU 1992 L 136, pag. 28.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) (Prima Sezione), con sentenza 21 gennaio 2000, nella causa Conseil national de l'ordre des architectes contro Nicolas Dreessen

(Causa C-31/00)

(2000/C 102/23)

Con sentenza 21 gennaio 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 febbraio 2000, nella causa Conseil national de l'ordre des architectes contro Nicolas Dreessen, la Cour de cassation (Belgio) (Prima Sezione), ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 5 e 52 del Trattato di Roma implicino che lo Stato membro alla cui competente autorità sia stata sottoposta da un cittadino comunitario, titolare di un diploma ottenuto in un altro Stato membro, una domanda di autorizzazione per esercitare una professione il cui accesso è, secondo la normativa nazionale, subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, sia tenuto a prendere in considerazione il diploma dedotto dal ricorrente e procedere ad un raffronto tra le competenze e le qualifiche attestate da tale diploma, e le competenze e le qualifiche richieste dalle norme nazionali, anche nel caso in cui esiste, nei confronti della professione di cui trattasi, una direttiva adottata dal Consiglio in base all'art. 57, nn. 1 e 2, del detto Trattato, e tale direttiva prevede, per quanto riguarda i cicli di studi avviati e continuati nel corso di un periodo transitorio, un elenco esauriente dei diplomi e certificati, rilasciati nei diversi Stati membri, che devono consentire l'esercizio della professione di cui trattasi negli altri Stati membri, il ricorrente rientra in tale regime transitorio e il diploma da lui dedotto non figura in tale elenco esauriente».

Ricorso della Commissione delle Comunità europee nelle cause riunite T-125/96 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C. H. Boehringer Sohn Ltd. sostenute dalla Fédération Européenne de la Santé Animale (Fedesa) e dal Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, contro il Consiglio dell'Unione Europea sostenuto dalla Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) e dalla Commissione delle Comunità europee, e T-152/96 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C.H. Boehringer Sohn Ltd, sostenute dalla Fédération Européenne de la Santé Animale (Fedesa), contro la Commissione delle Comunità europee sostenuta dalla Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) e dal Consiglio dell'Unione europea presentato il 7 febbraio 2000 avverso la sentenza pronunciata il 1° dicembre 1999 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione)

(Causa C-32/00 P)

(2000/C 102/24)

Il 7 febbraio 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, nelle cause riunite T-125/96(¹) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C.H. Boehringer Sohn Ltd, sostenute da Fédération Européenne de la Santé Animale (Fedesa) e dal Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, contro il Consiglio dell'Unione Europea sostenuto dalla Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) e dalla Commissione delle Comunità europee e T-152/96(²) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C.H. Boehringer Sohn Ltd, sostenute da Fédération Européenne de la Santé Animale (Fedesa) contro la Commissione delle Comunità europee sostenuta dalla Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) e dal Consiglio dell'Unione europea ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee la sentenza pronunciata il 1° dicembre 1999 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 1° dicembre 1999 nelle cause riunite T-125/96 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C. H. Boehringer Sohn contro Consiglio dell'Unione europea e T-152/96 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C.H. Boehringer Sohn contro Commissione delle Comunità europee che annulla il regolamento CE della Commissione 8 luglio 1996, n. 1312, che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU 1996 L 170, pag. 8), nella misura in cui limita la validità dei LMR che esso adotta per il clenbuterol a talune specifiche indicazioni terapeutiche per i bovini e gli equidi.

2. Respingere il ricorso di annullamento del regolamento 1312/96 proposto dalla Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C.H. Boehringer Sohn nel procedimento T-152/96
3. Condannare la Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e la C. H. Boehringer Sohn alle spese del presente giudizio.
4. Condannare la Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e la C.H. Boehringer Sohn a sostenere le spese di giudizio per il ricorso di annullamento nella causa T-152/96.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che il Tribunale di primo grado ha errato in diritto nello statuire che la Commissione ha ecceduto nei suoi poteri limitando la validità dei limiti massimi di residui (LMR) stabilita nel regolamento 1312/96.

La Commissione deduce altresì che il ragionamento utilizzato per sostenere tale conclusione è contraddittorio, incompleto ed errato.

(¹) GU C 318 del 26.10.1996, pag. 15.

(²) GU C 354 del 23.11.1996, pag. 32.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, proposto l'8 febbraio 2000

(Causa C-35/00)

(2000/C 102/25)

L'8 febbraio 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Richard Wainwright, consigliere giuridico principale, e dalla signora Lena Ström, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo stabilito piani di gestione dei rifiuti secondo i requisiti delle direttive sui rifiuti 75/442/CEE (¹), 91/689/CEE (²) e 94/62/CE (³) e/o di informarne la Commissione, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi, rispettivamente, degli artt. 7, 6 e 14 delle suddette direttive.
- condannare il Regno Unito alle spese.

Motivi e principali argomenti

I piani di gestione dei rifiuti esistenti attualmente notificati alla Commissione ai sensi dell'art. 7 della direttiva 75/442/CE non sembrano coprire l'intero territorio del Regno Unito. In base alle informazioni ricevute, la Commissione ha dovuto concludere che il Regno Unito non ha notificato piani sui rifiuti sufficienti a coprire l'intero territorio del Regno Unito.

Per quanto riguarda la direttiva 91/689/CEE, un esame dell'allegato I al parere motivato indica che 21 piani notificati sono privi delle necessarie informazioni sui rifiuti pericolosi. Ai sensi dell'art. 6 di tale direttiva, le autorità del Regno Unito devono stabilire piani di gestione dei rifiuti pericolosi. Stando alle informazioni fornite, il Regno Unito è venuto meno a tale obbligo.

Inoltre, per quanto riguarda la direttiva 94/62/CE, solo un piano sembra comprendere un capitolo relativo ai rifiuti di imballaggio. Ai sensi dell'art. 14 di tale direttiva, le autorità del Regno Unito devono includere nei piani relativi ai rifiuti ex art. 7 un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Stando alle informazioni fornite, il Regno Unito è venuto meno a tale obbligo.

(¹) Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CE, relativa ai rifiuti (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39).

(²) Direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20).

(³) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Irlanda, presentato il 14 febbraio 2000

(Causa C-46/00)

(2000/C 102/26)

Il 14 febbraio 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Karen Banks, consigliere giuridico, e dal signor Bernard Mongine, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ufficio del signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Irlanda.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica d'Irlanda, avendo omesso di notificare i provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi necessari al fine di dare attuazione alla direttiva della Commissione 8 aprile 1998, 98/21/CEE⁽¹⁾, che modifica la direttiva 93/16/CEE⁽²⁾ del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima,
- 2) condannare la Repubblica d'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE (ex art. 189 del Trattato CE), ai sensi del quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare il termine ultimo previsto dalla singola direttiva ai fini della sua trasposizione. Nel caso di specie, tale termine è scaduto il 31 dicembre 1998, senza che l'Irlanda abbia posto in essere i provvedimenti necessari ai fini di dare attuazione alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 119, 22.04.98, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 165, 07.07.93, pag. 1.

Cancellazione dal ruolo della causa C-255/92 P⁽¹⁾

(2000/C 102/27)

Con ordinanza 9 dicembre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-255/92 P: BASF AG contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 187 del 24.7.1992.

Cancellazione dal ruolo della causa C-129/99⁽¹⁾

(2000/C 102/28)

Con ordinanza 10 dicembre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-129/99: Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 188 del 3.7.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa C-399/95⁽¹⁾

(2000/C 102/29)

Con ordinanza 13 dicembre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-399/95: Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 77 del 16.3.1996.

Cancellazione dal ruolo della causa C-195/96⁽¹⁾

(2000/C 102/30)

Con ordinanza 13 dicembre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-195/96: Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 247 del 24.8.1996.

Cancellazione dal ruolo della causa C-333/98⁽¹⁾

(2000/C 102/31)

Con ordinanza 17 gennaio 2000, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-333/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi): Merck & Co. Inc. contro Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

⁽¹⁾ GU C 327 del 24.10.1998.

Cancellazione dal ruolo della causa C-291/99⁽¹⁾

(2000/C 102/32)

Con ordinanza 18 gennaio 2000, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-291/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Trieste, Prima Sezione Civile): Crossbow Srl contro Ministero delle Finanze.

⁽¹⁾ GU C 314 del 30.10.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa C-25/99⁽¹⁾

(2000/C 102/33)

Con ordinanza 21 gennaio 2000, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-25/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.

⁽¹⁾ GU C 86 del 27.3.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa C-346/99⁽¹⁾

(2000/C 102/34)

Con ordinanza 25 gennaio 2000, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-346/99: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo.

⁽¹⁾ GU C 333 del 20.11.1999.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 dicembre 1999

nelle cause riunite T-190/95 e T-45/96, Société de distribution de mécaniques et d'automobiles (Sodima) contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Concorrenza — Distribuzione automobilistica — Esame delle denunce — Ricorso per carenza, di annullamento e per risarcimento danni — Irricevibilità)

(2000/C 102/35)

(Lingua processuale: il francese)

Nelle cause riunite T-190/95 e T-45/96, Société de distribution de mécaniques et d'automobiles (Sodima), con sede in Istres (Francia), con gli avv.ti Dominique Rafoni, commissario liquidatore, e Jean-Claude Fourgoux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente signori Giuliano Marengo e Guy Charrier, quindi signori Marengo e Loïc Guérin), aventi ad oggetto domande dirette, in primo luogo, a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal prendere posizione in seguito ad una denuncia della ricorrente fondata sull'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) e sul regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU L 15, pag. 16), in secondo luogo, all'annullamento di una pretesa decisione implicita di rifiuto di comunicare alla ricorrente elementi del fascicolo, in terzo luogo, all'annullamento di una pretesa decisione implicita di riunione della denuncia della ricorrente ad altre denunce e, in quarto luogo, al risarcimento di un danno, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, J. Pirrung e M. Vilaras, giudici, cancelliere: H. Jung, ha pronunciato, il 13 dicembre 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso nella causa T-190/95 è irricevibile.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di accertamento di carenza nella causa T-45/96.
- 3) Il ricorso nella causa T-45/96 è, per il resto, irricevibile.

- 4) La ricorrente è condannata alle spese della causa T-190/95. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative alla causa T-45/96.

⁽¹⁾ GU C 333 del 9.12.1995 e C 145 del 18.5.1996.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 dicembre 1999

nelle cause riunite T-9/96 e T-211/96 Européenne automobile SARL contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Concorrenza — Distribuzione di automobili — Esame dei reclami — Ricorso per carenza, d'annullamento e per risarcimento danni)

(2000/C 102/36)

(Lingua processuale: Il francese)

Nelle cause riunite T-9/96 e T-211/96, Européenne automobile SARL, con sede in Carcassonne (Francia), con l'avv. Jean-Claude Fourgoux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente i signori Giuliano Marengo e Guy Charrier, successivamente i sigg. Marengo e Loïc Guérin), aventi ad oggetto domande di annullamento della decisione della Commissione 9 ottobre 1996, che respinge un reclamo della ricorrente basato sull'art. 85 del Trattato CE (di venuto art. 81 CE) e di risarcimento danni, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, e dai signori J. Pirrung e M. Vilaras giudici, cancelliere: A. Meir, amministratore, ha pronunciato il 13 dicembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) Il ricorso nella causa T-211/96 è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nella causa T-211/96.
- 3) La causa T-9/96 è cancellata dal ruolo.
- 4) La Commissione sopporterà le proprie spese nella causa T-9/96.

⁽¹⁾ GU C 95 del 30.3.1996 e C 54 del 22.2.1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 dicembre 1999

nella causa T-158/96, Acciaierie di Bolzano SpA contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Trattato CECA — Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Decisione che constata l'incompatibilità di aiuti e ordina la loro restituzione — Aiuti non notificati — Codice degli aiuti alla siderurgia applicabile — Diritti della difesa — Legittimo affidamento — Tassi di interesse applicabili — Motivazione)

(2000/C 102/37)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-158/96, Acciaierie di Bolzano SpA, con sede in Bolzano (Italia), inizialmente con gli avv.ti Giulio Macrì, Bruno Nascimbene, del foro di Milano, e Massimo Condinanzi, del foro di Biella, in un secondo tempo con l'avv. Nascimbene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Franco Colussi, 36, rue de Wiltz, sostenuta da Falck SpA, con sede in Milano (Italia), inizialmente con gli avv.ti Giulio Macrì e Franco Colussi, del foro di Milano, in un secondo tempo con gli avv.ti Macrì e Massimo Condinanzi, del foro di Biella, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Franco Colussi, 36, rue de Wiltz, e Repubblica italiana (agenti: Umberto Colesanti e Aiello Giacomo), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Enrico Traversa, Paul Nemitz, Enrico Altieri e, all'udienza, Tito Ballarino), avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 17 luglio 1996, 96/617/CECA, relativa a taluni aiuti concessi dalla provincia autonoma di Bolzano (Italia) a favore dell'impresa Acciaierie di Bolzano (GU L 274, pag. 30), il Tribunale (Quinta Sezione ampliata), composto dai signori J.D. Cooke, presidente, e R. García-Valdecasas, dalla signora P. Lindh, e dai signori J. Pirrung e M. Vilaras, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato, il 16 dicembre 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché le spese della Commissione.
- 3) Ciascuna parte interveniente sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 54 del 22.2.1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 febbraio 2000

nella causa T-183/97, Carla Micheli e altri contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Politica comunitaria di ricerca e di sviluppo tecnologico — Programma MAST III — Decisione che adotta l'elenco delle proposte di azioni che possono fruire di un contributo comunitario — Esclusione di una proposta dal finanziamento comunitario — Interesse ad agire — Non luogo a statuire»)

(2000/C 102/38)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-183/97, Carla Micheli, Andrea Peirano, Carlo Nike Bianchi e Marinella Abbate con gli avv.ti Wilma Viscardini Donà, Mariano Paolin e Simonetta Donà, del foro di Padova, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Arendt, 39, rue Mathias Hard, contro Commissione delle Comunità europee, (agenti: signori Eugenio de Marche l'avv. Alberto Dal Ferro), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione che adotta l'elenco delle proposte di azioni che possono fruire di un contributo comunitario nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle scienze e tecnologie marine (1994-1998), nella parte in cui comporta l'esclusione della proposta Posible, coordinata dalla signora Micheli, decisione comunicata con lettera dei servizi della Commissione datata 26 marzo 1997, ricevuta con fax 17 aprile 1997 e con lettera 20 maggio 1997, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dai signori R.M. Moura Ramos, presidente, signora V. Tiili e signor P. Mengozzi, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 17 febbraio 2000 una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 271 del 6.9.1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 febbraio 2000

nella causa T-241/97, *Stork Amsterdam BV contro Commissione delle Comunità europee* ⁽¹⁾

(«*Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Violazione dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE) — Lettera amministrativa di archiviazione — Riapertura del procedimento — Motivazione — Obbligo — Portata — Accordo di cooperazione — Clausola di esclusiva reciproca d'approvvigionamento — Clausola di non concorrenza*»)

(2000/C 102/39)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-241/97, *Stork Amsterdam BV*, con sede in Amsterdam, rappresentata dall'avv. A. J. Braakman, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee, (agenti: signori Wouter Wils e Hans Gilliams) sostenuta da Serac Group, con sede in Parigi, con l'avv. Mary-Claude Mitchell, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Guy Harles, 8-10, rue Mathias Hardt, avente ad oggetto l'annullamento della decisione contenuta nella lettera della Commissione 20 giugno 1997, recante rigetto della denuncia inoltrata dalla ricorrente al fine di far dichiarare l'incompatibilità con l'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) di un accordo di cooperazione concluso tra la ricorrente e la società Serac Group nel settore della commercializzazione di impianti completi per la fabbricazione di bottiglie di plastica e per il loro riempimento asettico con prodotti alimentari liquidi, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal signor R.M. Moura Ramos, presidente, signora V. Tiili e signor P. Mengozzi, giudici, cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato il 17 febbraio 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) È annullata la decisione della Commissione contenuta nella sua lettera 20 giugno 1997, che rigetta la denuncia presentata dalla ricorrente per far dichiarare l'incompatibilità con l'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) di un accordo di cooperazione concluso tra la *Stork Amsterdam BV* e la *Serac Group* nel settore della commercializzazione di impianti completi per la fabbricazione di bottiglie di plastica e per il loro riempimento asettico con prodotti alimentari liquidi.
- 2) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, tranne quelle causate alla ricorrente dall'intervento della *Serac*. L'interveniente sopporterà le proprie spese. La ricorrente sopporterà le spese che ha sostenuto nell'ambito dell'intervento della *Serac*.

⁽¹⁾ GU C 357 del 22.11.1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 dicembre 1999

nella causa T-300/97, *Benito Latino contro la Commissione delle Comunità europee* ⁽¹⁾

(*Dipendenti — Malattia professionale — Esposizione all'amianto — Tasso d'invalidità permanente parziale — Illegittimità del parere della commissione medica — Difetto di motivazione*)

(2000/C 102/40)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-300/97, *Benito Latino*, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, inizialmente con l'avv. Olivier Eben, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jean Tonner, 29 rue du Fossé, Esch-sur-Alzette, indi con gli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Société de gestion fiduciaire, 2-4, rue Beck, contro la Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Julian Currall e Jean-Luc Fagnart), avente ad oggetto, in primo luogo, il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 11 febbraio 1997 che riconosce la malattia professionale del ricorrente e fissa al 5 % il tasso d'invalidità permanente parziale di questi, e, in secondo luogo, al risarcimento del pregiudizio morale assertivamente subito dal ricorrente, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal signor A. Potocki, presidente e dai signori C.W. Bellamy e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 15 dicembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Commissione 11 febbraio 1997 relativa alla domanda di riconoscimento della malattia professionale del ricorrente è annullata.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) La Commissione è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 41 del 7.2.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 dicembre 1999

nella causa T-27/98, Albert Nardone contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Dipendenti — Malattia professionale — Esposizione all'amianto e ad altre sostanze — Percentuale d'invalidità permanente parziale — Irregolarità del parere della commissione medica»)

(2000/C 102/41)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-27/98, Albert Nardone, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Piétrain (Belgio), con l'avvocato Georges Vandersanden e Laure Levi, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Société de gestion fiduciaire, 2-4, rue Beck contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Julian Currall e Jean-Luc Fagnart), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 29 maggio 1997 relativa alla domanda di riconoscimento della malattia professionale del ricorrente che determina nel 6 % la sua percentuale d'invalidità permanente parziale, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal signor A. Potocki, presidente, e dai signori C. W. Bellamy e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 15 dicembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Commissione 29 maggio 1997, relativa alla domanda di riconoscimento della malattia professionale del ricorrente è annullata.
- 2) La Commissione è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 94 del 28.3.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 febbraio 2000

nei procedimenti riuniti T-32/98 e T-41/98, Governo delle Antille olandesi contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità — Regolamento (CE) n. 2352/97 — Regolamento (CE) n. 2494/97 — Ricorso d'annullamento — Ricevibilità — Decisione PTOM — Misura di salvaguardia — Nesso di causalità)

(2000/C 102/42)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nei procedimenti riuniti T-32/98 e T-41/98, Governo delle Antille olandesi, rappresentato dagli avv.ti M.M. Slotboom e P.V.F. Bos, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. Loesch, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: T. van Rijn e P.L. Kuijper), sostenuta da Regno di Spagna (agente: signora N. Díaz Abad), avente ad oggetto, nella causa T-32/98, il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 27 novembre 1997, n. 2532, che istituisce misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (GU L 326, pag. 21) e, nella causa T-41/98, il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 12 dicembre 1997, n. 2494, relativo al rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006 originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misure specifiche istituite dal regolamento (CE) n. 2352/97 (GU L 343, pag. 17), il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato, il 10 febbraio 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Le cause T-32/98 e T-41/98 sono riunite ai fini della sentenza.
- 2) Il regolamento (CE) della Commissione 27 novembre 1997, n. 2532, che istituisce misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare, è annullato.
- 3) Il regolamento (CE) della Commissione 12 dicembre 1997, n. 2494, relativo al rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006 originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misure specifiche istituite dal regolamento (CE) n. 2352/97, è annullato.

- 4) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal governo delle Antille olandesi in entrambe le cause.
- 5) La parte interveniente sopporterà le proprie spese in entrambe le cause.

(¹) GU C 113 dell'11.4.1998 e C 137 del 2.5.1998.

- 3) Non vi è luogo a provvedere sul ricorso nella causa T-151/98.
- 4) La Commissione sopporterà tutte le spese.

(¹) GU C 151 del 16.5.1998 e C 358 del 21.11.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

3 febbraio 2000

nelle cause riunite T-46/98 e T-151/98, Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE) contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Ricorso di annullamento — Fondo europeo di sviluppo regionale — Riduzione di un contributo finanziario — Difetto di motivazione — Legittimo affidamento — Certezza del diritto)

(2000/C 102/43)

(Lingua processuale: il francese)

Nelle cause riunite T-46/98 e T-151/98, Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE), con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. Daniel M. Tomasevic e poi dall'avv. Francis Herbert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Katia Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel, contro Commissione delle Comunità europee, (agente: signor Peter Oliver), aventi ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione che riduce un contributo finanziario concesso al ricorrente dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il progetto European city cooperation system, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal signor R.M. Moura-Ramos, presidente, dalla signora V. Tiili e dal signor P. Mengozzi, giudici, ha pronunciato, il 3 febbraio 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Commissione contenuta nella nota di addebito n. 97009405 F relativa al progetto European city cooperation system n. 91/00/29/003, emessa nel dicembre 1997 e modificata il 15 luglio 1998, è annullata nella parte che riguarda il rifiuto di cofinanziamento delle spese dichiarate non ammissibili dalla Commissione, ad eccezione di quelle relative agli Stati generali di Strasburgo per gli importi di 101 598 e 256 882 ECU.

- 2) Per il resto il ricorso nella causa T-46/98 è respinto.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

1° febbraio 2000

nella causa T-63/98, Transpo i Maastricht BV e Marco Ooms contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Navigazione interna — Risanamento strutturale — Applicazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 — Esclusione)

(2000/C 102/44)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-63/98, Transpo Maastricht BV, società di diritto olandese, con sede in Maastricht (Paesi Bassi), e Marco Ooms, residente in Terneuzen (Paesi Bassi), rappresentati dall'avv. Marius Johan van Dam, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Entringer, 34 A, rue Philippe II, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Lugard e signora Pignataro), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 febbraio 1998, che nega ai ricorrenti, per il battello Durance, il beneficio di cui all'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU L 116, pag. 25), il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai signori J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e signora P. Lindh, giudici, ha pronunciato, il 1° febbraio 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché, in solido, quelle sostenute dalla Commissione.

(¹) GU C 184, del 13.6.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 dicembre 1999

nella causa T-143/98, Michael Cendrowicz contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Dipendenti — Nomina — Determinazione del livello del posto da coprire — Avviso di posto vacante — Scrutinio per merito comparativo — Errore manifesto)

(2000/C 102/45)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-143/98, Michael Cendrowicz, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l'avv. Marc-Albert Lucas, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signora Christine Berardis-Kayser et Florence Duvieusart-Clotuche), avente ad oggetto, da un lato, una domanda d'annullamento della decisione della Commissione recante nomina del signor Carlos Camino al posto COM/98/97 di capo di Unità 1 «India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka» della Direzione C «Asia del Sud e Sudorientale» della Direzione generale Relazioni esterne: Mediterraneo meridionale, Medio e Vicino Oriente, America Latina, Asia del Sud e Sudorientale e Cooperazione Nord-Sud (DG IB), della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente allo stesso posto e, nella misura del necessario, della decisione di rigetto del suo reclamo e, d'altro lato, una domanda di risarcimento danni, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dai signori R.M. Moura Ramos, presidente, e dalla signora V. Tiili e P. Mengozzi; giudici, cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato il 16 dicembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 340 del 7.11.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 dicembre 1999

nella causa T-144/98, Dino Cantoreggi contro Parlamento europeo⁽¹⁾

(«Dipendenti — Promozione — Esame comparativo dei meriti»)

(2000/C 102/46)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-144/98, Dino Cantoreggi, dipendente del Parlamento europeo, residente a Bruxelles, con l'avvocato Eric Boigelot, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, contro Parlamento europeo (agenti: signori Yannis Pantis e Denis Waelbroeck), sostenuto dal signor N., con gli avvocati Jean-Noël Louis e Greta-Françoise Parmentier, del foro di Bruxelles, e l'avvocato Cathy Arendt, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 49, boulevard Royal, avente ad oggetto l'annullamento di un diniego di promozione il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal signor A. Potocki, presidente, e dai signori J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: J. Palácio González, amministratore, ha pronunciato il 15 dicembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Le decisioni del Parlamento europeo 12 febbraio, 25 febbraio e 22 giugno 1998, recanti, rispettivamente, la nomina del signor N al posto di capo della divisione «gestione tecnica degli immobili», rigetto della candidatura del ricorrente a tale posto e rigetto del reclamo di quest'ultimo, sono annullate.
- 2) Il Parlamento europeo è condannato a pagare le proprie spese e quelle del ricorrente.
- 3) Il signor N, interveniente, supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 340 del 7.11.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**16 dicembre 1999****nella causa T-198/98, Micro Leader Business contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(Concorrenza — Denuncia — Rigetto — Artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) — Divieto di importazione di programmi elettronici posti in commercio in un paese terzo — Esaurimento dei diritti d'autore — Direttiva 91/250/CEE)**

(2000/C 102/47)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-198/98, Micro Leader Business, società di diritto francese, con sede in Aulnay-sous-Bois (Francia), rappresentata dall'avv. Silvestre Tandeu de Marsac, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Brucher e Seimetz, 10, rue de Vianden, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente, signori José Crespo Carrillo, e Loïc Guérin, successivamente, signori Giuliano Marengo e Loïc Guérin), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 15 ottobre 1998 (procedimento IV/36.219 — Micro Leader/Microsoft), recante rigetto definitivo della denuncia della ricorrente in cui veniva censurata come contraria agli artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) la condotta delle società Microsoft France e Microsoft Corporation volta ad impedire l'importazione in Francia di programmi elettronici della marca Microsoft, editi in lingua francese, posti in commercio in Canada, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato il 16 dicembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 15 ottobre 1998 (procedimento IV/36.219 — Micro Leader/Microsoft), recante rigetto definitivo della denuncia della ricorrente che censurava come contraria agli artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) la condotta delle società Microsoft France e Microsoft Corporation volta ad impedire l'importazione in Francia di programmi elettronici della marca Microsoft, editi in lingua francese, posti in commercio in Canada, è annullata.*
- 2) *La Commissione è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 71 del 13.3.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**3 febbraio 2000****nella causa T-60/99, Malcolm Townsend contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(Dipendenti — Regime comune di assicurazione malattia — Copertura del coniuge)**

(2000/C 102/48)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-60/99, Malcolm Townsend, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Sterrebeek (Belgio), con gli avv.ti J.-N. Louis e G.-F. Parmentier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaria Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor J. Currall e signora F. Duvieusart-Clotuche), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 12 marzo 1998 dell'ufficio liquidatore di Bruxelles, che rifiuta di rimborsare al ricorrente talune spese mediche sostenute da sua moglie, il Tribunale (signora V. Tiili, statuenta in qualità di giudice unico; cancelliere: J. Palacio González, amministratore), ha pronunciato il 3 febbraio 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 160 del 5.6.1999.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**7 febbraio 2000****nella causa i T-168/94 (92), Blackspur DIY Ltd e a. contro Consiglio dell'Unione europea⁽¹⁾****(Liquidazione delle spese)**

(2000/C 102/49)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-168/94 (92), Blackspur DIY Ltd, con sede a Unsworth, Bury (Regno Unito), signori Steven Kellar, J.M.A. Glancy e Ronald Coben, residenti a Manchester (Regno Unito), con gli avv.ti K.P.E. Lasok, barrister, e C. Kahn, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Maria Dennewald, 12, avenue de la Porte Neuve, contro

Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Frédéric Anton e Georg Berrisch), avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese introdotta a seguito della sentenza del Tribunale di primo grado 18 settembre 1995, causa T-168/94, Blackspur DIY Ltd/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-2627), il Tribunale (Prima Sezione ampliata), composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, A. Potocki, A.W.H. Meij, M. Vilaras e N. Forwood, giudici, cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 7 febbraio 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'importo complessivo delle spese che devono essere rimborsate solidariamente al Consiglio dell'Unione europea dalla Blackspur DIY Ltd e dai signori Steven Kellar, J.M.A. Glancy e Ronald Cohen è fissato nella somma di DM 32 860.

(¹) GU C 277 del 15.10.1993.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

4 febbraio 2000

nella causa T-147/96, Howard Batho contro Commissione delle Comunità europee(¹)

(Dipendenti — Eccezione d'irricevibilità — Fatto nuovo e sostanziale — Atto confermativo — Inquadramento nel grado — Art. 31, n. 2, dello Statuto)

(2000/C 102/50)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-147/96, Howard Batho, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Honnekinberg (Belgio) con gli avv.ti J.-N. Louis e T. Demaseure, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto presso la Société de gestion fiduciaire SARL, 2-4, rue Beck, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori G. Valsesia e J. Currall), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 12 febbraio 1996, relativa all'inquadramento del ricorrente, il Tribunale (giudice unico), ha emesso il 4 febbraio 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 354 del 23.11.96.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 dicembre 1999

nella causa T-81/98, Patricia Boyes contro Commissione delle Comunità europee(¹)

(Decesso della ricorrente — Mancata riassunzione della causa da parte degli aventi diritto — Non luogo a provvedere)

(2000/C 102/51)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-81/98, Patricia Boyes, residente a Porlock (Regno Unito), con i signori Becket Bedford, barrister, del foro d'Inghilterra e del Galles, e John Kelly, la signora Sarah Ferdinand ed il signor Jatinder Sandhu, dello studio legale Ferdinand Kelly, solicitors, 21, Bennetts Hill, Birmingham (Regno Unito), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Klaus Wiedner e Xavier Lewis), sostenuta da The Grand Pub Company Ltd, con sede in Londra, con i signori John Boyce e Bertrand Louveaux, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Philippe Hoss, 2, place Winston Churchill, avente ad oggetto, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione 5 marzo 1998 (n. IV/94.907/F3 — NAIL) che rigetta la domanda della ricorrente a norma dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204), relativa al contratto-tipo di locazione utilizzato dalla Intntrepreneur Estates Limited per la locazione delle rivendite di alcolici ch'essa possiede nel Regno Unito, il quale impone agli esercenti un obbligo di acquisto esclusivo di taluni tipi predeterminati di birra presso il fornitore designato dal proprietario e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni assertivamente subiti a causa di tale decisione, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso il 6 dicembre 1999 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non v'è luogo a provvedere sul presente ricorso.
- 2) Ciascuna parte, ivi compresa l'interveniente, sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 234 del 25.7.98.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**15 dicembre 1999****nella causa T-191/98 R II, Cho Yang Shipping co. Ltd
contro Commissione delle Comunità europee****(Concorrenza — Pagamento di un'ammenda — Cauzione
bancaria — Procedimento sommario — Urgenza — Provve-
dimenti provvisori)**

(2000/C 102/52)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-191/98 R II, Cho Yang Shipping Co. Ltd, con sede in Seoul (Corea del Sud), rappresentata dai signori Nicholas Bromfield e Christopher Thomas, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati De Bandt, Van Hecke, Lagae e Loesch, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee: (agente: signor Richard Lyal), avente ad oggetto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 16 settembre 1998, 1999/243/CE, relativa ad una procedura a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (caso IV/35.134 — Trans-Atlantic Conference Agreement) (GU 1999, L 95, pag. 1), in quanto essa infligge alla richiedente, nel suo art. 8, un'ammenda di 13 750 000 euro, il Presidente del Tribunale ha emesso il 15 dicembre 1999 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Si sospende l'esecuzione dell'obbligo per la richiedente di costituire a favore della Commissione una cauzione bancaria quale condizione della non immediata riscossione dell'ammenda inflittale con l'art. 8 della decisione della Commissione 16 settembre 1998, 1999/243/CE, relativa ad un procedimento a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (caso IV/35/134 — Trans-Atlantic Conference Agreement), fino alla pronuncia dell'ordinanza che porrà fine al procedimento sommario in esame.*
- 2) *La sospensione accordata al punto 1 del presente dispositivo cessa di produrre i suoi effetti qualora, anteriormente al 1° aprile 2000, la richiedente non depositi nella cancelleria del Tribunale i seguenti documenti:*
 - a) *i suoi conti annuali (balance sheet; statement of income; statement of cash flow) relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1999, verificati ed accertati da uno studio di revisione contabile di reputazione internazionale;*
 - b) *una lettera proveniente dallo studio di revisione contabile di cui alla lett. a), attestante che i detti conti annuali evidenziano l'importo dell'ammenda inflitta alla richiedente con la decisione 1999/243, tanto per il capitale quanto per gli interessi.*

- 3) *Fintantoché non sia posto fine al procedimento sommario, l'ammenda inflitta alla richiedente continua a produrre interessi al tasso del 7,5 % conformemente al disposto dell'art. 10 della decisione 1999/243.*

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**10 febbraio 2000****nella causa T-5/99, Pantelis Andriotis contro Commis-
sione delle Comunità europee e Centro europeo per lo
sviluppo della formazione professionale (Cedefop) ⁽¹⁾****(Cedefop — Procedura di aggiudicazione di un appalto
pubblico di servizi — Gara per servizi di architetto —
Omessa pubblicazione di un avviso riguardante i risultati
della procedura di aggiudicazione — Interesse ad agire
Irricevibilità manifesta)**

(2000/C 102/53)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa T-5/99, Pantelis Andriotis, residente in Tessalonica (Grecia), con l'avv. S. Ioannidou, del foro di Tessalonica, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Korn, 21, rue de Nassau, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor D. Triantafyllou), e Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) (agenti: signori H. Kallipolitis e B. Wägenbaur), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento delle decisioni implicite di rifiuto delle convenute di comunicare per iscritto al ricorrente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell'aggiudicazione dell'appalto a seguito del bando di gara del Cedefop APO/97/005 (GU 1997, S 139, pag. 44), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori J. Pirrung, presidente, A. Potocki e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 10 febbraio 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è manifestamente irricevibile.*
- 2) *Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dal Cedefop.*

⁽¹⁾ GU C 71 del 13.3.1999.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**16 dicembre 1999****nella causa T-153/99, Luciano Simonella contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(Dipendente — Mancata promozione — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Irricevibilità manifesta)**

(2000/C 102/54)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-153/99, Luciano Simonella, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Howald (Granducato del Lussemburgo), con l'avvocato domiciliatario Rosario Grasso, del foro di Lussemburgo, 35, rue Notre-Dame, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signora Christine Berardis-Kayser e signor Alberto Dal Ferro), avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda di annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo del ricorrente registrato il 25 novembre 1998 e, in secondo luogo, una domanda di risarcimento del danno materiale e morale subito, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori J. Pirrung, presidente, A. Potocki e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 16 dicembre 1999 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 246 del 28.8.1999.

Ricorso della Fédération Nationale d'Agriculture Biologique des régions de France (FNAB) e a., contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 15 novembre 1999**(Causa T-268/99)**

(2000/C 102/55)

(Lingua processuale: il francese)

Il 15 novembre 1999, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique des régions de France (FNAB), il Syndicat européen des Transformateurs et Distributeurs de Produits de l'Agriculture Biologique (SETRAB), entrambi con sede a Parigi, e la SARL Est Distribution Biogram, con sede a Château-Salins (Francia), rappresentati dagli avv.ti Catriona Hatton e Dirk Leermakers, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 5, place du Théâtre.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la deroga prevista all'art. 1, n. 7 del regolamento del Consiglio n. 1804/99 è separabile dal resto del regolamento ed annullare detta deroga;
- condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti nella presente causa sono organismi professionali riconosciuti dal Ministero francese dell'Agricoltura, che riuniscono i gruppi regionali di agrobiologi, allo scopo di difendere e rappresentare i loro interessi e di promuovere l'agricoltura biologica.

Il ricorso è rivolto contro il regolamento (CE) del Consiglio 19 luglio 1999 n. 1804, che completa, per le produzioni animali, il regolamento del Consiglio n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, nella parte in cui prevede l'inserimento, all'art. 5 del regolamento modificato, di una deroga che permette ai marchi che si riferiscono all'agricoltura biologica di continuare ad essere utilizzati fino al 1° luglio 2006, per indicare prodotti non provenienti dall'agricoltura biologica, sempre che sia indicato chiaramente che i prodotti non sono elaborati secondo il metodo di produzione biologica previsto da tale regolamento.

A sostegno delle loro richieste, le ricorrenti fanno valere anzitutto la violazione delle norme comunitarie che disciplinano la concorrenza, in quanto la deroga di cui trattasi avrebbe come conseguenza immediata quella di penalizzare le imprese che producono alimenti secondo i metodi dell'agricoltura biologica, permettendo ad imprese che non fanno per nulla ricorso a tale tipo di agricoltura, di utilizzare marchi che si riferiscono al metodo di produzione biologica.

Inoltre, la confusione prodotta presso i consumatori dal nuovo art. 5 del regolamento modificato reca pregiudizio anche al principio della protezione dei consumatori, definito all'art. 3, lett. s) del Trattato. Infatti, secondo le ricorrenti, il consumatore medio assimila i prodotti recanti una indicazione relativa al metodo di produzione biologica a prodotti provenienti effettivamente dall'agricoltura biologica. Applicati quindi a prodotti per nulla provenienti dall'agricoltura biologica, tali marchi comporterebbero una sicura confusione per i consumatori.

Le ricorrenti fanno inoltre valere:

- la violazione di una forma sostanziale, in quanto il Consiglio avrebbe ommesso di consultare il Parlamento sulla deroga oggetto del presente ricorso;

- la violazione della direttiva 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché della direttiva 10 settembre 1984, 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole;
- la violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di sussidiarietà.

Ricorso della società Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 dicembre 1999

(Causa T-354/99)

(2000/C 102/56)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 10 dicembre 1999 la società Kuwait Petroleum (Nederland) B.V., con sede in Rotterdam (Paesi Bassi), con l'avv. P.S.R.F. Mathijssen, con studio in Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- a) annullare la decisione della Commissione 20 luglio 1999 [C(1999)2539 def.]⁽¹⁾, in merito agli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania;
- b) condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono identici a quelli dedotti nella causa T-242/99.

⁽¹⁾ GUL 280 del 30.10.1999, pag. 87.

Ricorso della Telefon & Buch VerlagsgmbH, contro l'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 22 dicembre 1999

(Causa T-357/99)

(2000/C 102/57)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 22 dicembre 1999, la Telefon & Buch VerlagsgmbH, con sede in Perchtoldsdorf (Austria) rappresentata dagli avv.ti Dott. Hans Georg Zeiner e Dott.sa Brigitte Heaman-Dunn, dello studio Zeiner & Zeiner, di Vienna, con domicilio eletto presso l'ufficio degli avv.ti. Marc Feider, Beghin, Feider, Allen & Overy, 56/58, rue Charles Martel, Lussemburgo, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione del marchio interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della Terza Sezione per i ricorsi dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 ottobre 1999 relativa al ricorso n. R 352/1999-3 nel senso che non sussistono ostacoli alla registrazione ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento sul marchio comunitario, del marchio comunitario «Universaltelefonbuch» — numero della domanda di registrazione 455881; in subordine
- di rimuovere la decisione della Terza Sezione per i ricorsi dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchio, disegni e modelli) 21 ottobre 1999 relativa al ricorso n. R 352/1999-3;
- condannare il convenuto alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Marchio considerato: denominazione «Universaltelefonbuch» — domanda di registrazione n. 455881

Prodotti o servizi: prodotti e servizi della classe 9 (tra altri supporti di registrazione magnetica), classe 16 (tra altri materiali per stamperia), classe 41 (tra altri servizi editoriali) e classe 42 (tra altri servizi di redazione)

Decisione impugnata dinanzi alla Sezione dei ricorsi: rifiuto di registrazione da parte dell'esaminatore

Motivi del ricorso:

- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento CE n. 40/94
- erronea applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento CE n. 40/94.

Prodotti e servizi: prodotti e servizi della classe 9 (tra altri supporti di registrazione magnetica), classe 16 (tra altri materiali per stamperia), classe 41 (tra altri prestazioni editoriali) e della classe 42 (tra altri prestazioni di servizi di redazione)

Decisione impugnata dinanzi alla Sezione dei ricorsi: rifiuto di registrazione da parte dell'esaminatore

Motivi del ricorso:

- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento CE n. 40/94
- erronea applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento CE n. 40/94

Ricorso della Telefon & Buch VerlagsgmbH, contro l'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 22 dicembre 1999

(Causa T-358/99)

(2000/C 102/58)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 22 dicembre 1999, la Telefon & Buch VerlagsgmbH, con sede in Perchtoldsdorf (Austria) rappresentata dagli avv.ti Dott. Hans Georg Zeiner e Dott.sa Sig.ra Brigitte Heaman-Dunn, dello studio Zeiner & Zeiner, di Vienna, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ufficio degli avv.ti. Marc Feider, Beghin, Feider, Allen & Overy, 56/58, rue Charles Martel, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della Terza Sezione per i ricorsi dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 ottobre 1999, relativa al ricorso n. R 351/1999-3 nel senso che non sussistono ostacoli alla registrazione, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento sul marchio comunitario, del marchio comunitario «Universalkommunikationsverzeichnis» con il numero della domanda di registrazione 455873; in subordine
- rimuovere la decisione della Terza Sezione per i ricorsi dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchio, disegni e modelli) 21 ottobre 1999 relativa al reclamo n. R 351/1999-3;
- condannare il convenuto alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Marchio considerato: denominazione «Universalkommunikationsverzeichnis» — numero della domanda di registrazione n. 455873

Ricorso della Community Concepts AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione del marchio interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 24 dicembre 1999

(Causa T-360/99)

(2000/C 102/59)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 24 dicembre 1999, la Community Concepts AG, con sede in Monaco, Germania Federale, (già: Touchdown Gesellschaft für erfolgsorientiertes Marketing mbH), con gli avv.ti signora Friederike Bahr, dello studio BBLP Beiten Burkhardt Mittl & Wegener, di Monaco, con domicilio eletto presso l'ufficio degli avv.ti Decker, Braun & Wegener, 16 avenue Marie-Thérèse, Lussemburgo, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- rimuovere in parte la decisione della Terza Sezione dei ricorsi dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 ottobre 1999 (procedimento R 204/1999-3),
- condannare il convenuto alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Marchio considerato: denominazione «investorworld» — domanda di registrazione n. 924670

Prodotti e servizi: prodotti e servizi della classe 36 (tra altri assicurazioni — affari)

Decisione impugnata dinanzi alla Sezione dei ricorsi: rifiuto di registrazione da parte dell'esaminatore

Motivi:

- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento CE n. 40/94
- erronea applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento CE n. 40/94.

Ricorso del signor Willi Rothley e altri 70 deputati del Parlamento europeo contro il Parlamento europeo, presentato il 21 gennaio 2000

(Causa T-17/00)

(2000/C 102/60)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 21 gennaio 2000, il signor Willi Rothley e altri 70 deputati del Parlamento europeo con gli avv.ti Prof. Dott. Hans-Jürgen Rabe e dott. Georg M. Berrich, dello studio Gaedertz, avenue de Tervuren 35, Bruxelles, hanno presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento europeo 18 novembre 1999 relativa alle modifiche al regolamento interno in relazione agli accordi interistituzionali del 25 maggio 1999 sulle indagini interne dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
- condannare il convenuto alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Con la impugnata decisione il Parlamento europeo ha soddisfatto gli obblighi che gli derivano da accordi interistituzionali. Per effetto di tali accordi ciascuna istituzione comunitaria che li ha sottoscritti deve porre in vigore le necessarie disposizioni di trasposizione mediante una decisione interna al fine di garantire uno scorrevole svolgimento delle indagini interne dell'OLAF. La domanda di annullamento è in particolare diretta contro i doveri di informazione, cooperazione e tolleranza dei ricorrenti motivati nella decisione con riferimento ai poteri di inchiesta dell'OLAF negli affari interni del Parlamento. Tali doveri limiterebbero in misura inammissibile la qualità di deputato dei ricorrenti, in particolare la libertà del loro mandato e la loro immunità.

A motivazione del ricorso, i ricorrenti deducono i seguenti argomenti

- Violazione di forme sostanziali

Il procedimento che ha preceduto l'emissione della decisione impugnata è inficiato da vizi di procedura sostanziali, dal momento che in più circostanze ha violato il regolamento interno del Parlamento europeo

- Violazione della libertà del mandato.

I diritti di indagine e di requisizione concessi a mezzo della impugnata decisione producono conseguenti implicite ripercussioni nell'esercizio del mandato dei parlamentari senza che siano stati fissati con la necessaria chiarezza normativa e precisione i presupposti per tali misure. I poteri di inchiesta dell'OLAF sono inoltre sproporzionati, dato che sono stati istituiti sulla base di palesi irregolarità.

Dall'art. 2, n. 1, della decisione, che contempla il dovere di comunicazione in relazione a qualsiasi mancanza, anche non penalmente rilevante, deriva la conseguenza che i dipendenti del Parlamento e i collaboratori dei parlamentari sono tenuti a un dovere di sorveglianza permanente sull'esercizio del mandato dei parlamentari. Ciò incentiva lo sviluppo di pratiche di «denunce anonime» e di «spionismo» e ostacola così l'idoneità del Parlamento di esercitare le sue funzioni nel suo complesso.

- Violazione dell'immunità parlamentare.

L'art. 10 del Protocollo sui privilegi e immunità delle CE protegge i parlamentari in maniera completa da ogni procedimento penale. L'art. 10, n. 1, lett. b) il quale, a differenza della lett. a), non rinvia ai diritti di immunità nazionali, fonda uno status di immunità proprio delle comunità, che tutela i parlamentari anche dalle attività investigative dell'OLAF.

- Violazione del diritto di inchiesta parlamentare.

I diritti di inchiesta dell'OLAF istituiti a mezzo della impugnata decisione e i corrispondenti doveri di comportamento dei parlamentari violano il diritto di inchiesta parlamentare previsto all'art. 193, n. 1, CE che il Parlamento esercita, in particolare, con l'istituzione di commissioni d'inchiesta temporanee. I lavori di tali commissioni potrebbero risultare seriamente ostacolati, se gli obblighi di riservatezza di una commissione d'inchiesta e dei suoi membri non potessero essere mantenuti nei confronti dell'OLAF. In tal modo viene inoltre attaccato l'equilibrio istituzionale tra gli organi comunitari. Il Parlamento non dovrebbe essere assoggettato al potere di vigilanza dell'Esecutivo, nell'ambito del quale deve farsi rientrare l'OLAF.

— Nullità della decisione istitutiva e del regolamento.

I ricorrenti sollevano la censura della nullità dell'atto posto a fondamento della impugnata decisione ai sensi dell'art. 241 CE. Sia la decisione della Commissione che istituisce l'OLAF del 28 aprile 1999⁽¹⁾ come pure il regolamento CE del Parlamento e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1273, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode⁽²⁾ sono nulli.

La Commissione ha basato la decisione istitutiva sull'art. 162 del Trattato CE (ora art. 218 CE) e quindi su una disposizione diretta o disciplinare il potere organizzato interno, e cioè il regolamento interno. Sulla base di una siffatta disposizione non è possibile creare alcuna agenzia che sia realmente, dal punto di vista giuridico, scisso dal potere organizzativo della Commissione.

Con la decisione istitutiva, la Commissione si è altresì attribuita una parte delle sue funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 211 CE in modo non consentito.

Inoltre anche il regolamento a fondamento della decisione avrebbe una base giuridica insufficiente, dal momento che l'art. 280 CE contempla solo la lotta antifrode negli Stati membri. Gli organi della Comunità non vi sono così compresi. I poteri d'inchiesta dell'OLAF, inoltre hanno ecceduto il detto criterio al punto da essere necessario per l'accertamento dei reati nell'ambito del Parlamento.

⁽¹⁾ GU 1999 L 136, pag. 20.

⁽²⁾ GU 1999 L 136, pag. 1.

Cancellazione parziale dal ruolo nelle cause riunite T-530/93 e altre⁽¹⁾

(2000/C 102/61)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 24 gennaio 2000, il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dei nomi dei signori M.A.M. Nijenhuis, J.I.M. e W. Spikker dalla lista dei ricorrenti nella causa T-533/93 — cause riunite T-530/93 e altre, R. Bathoorn e altri contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 334 del 9.12.1993, C 27 del 28.1.1994, C 43 del 12.2.1994, C 59 del 26.2.1994, C 90 del 26.3.1994, C 103 dell'11.4.1994, C 120 del 30.4.1994, C 132 del 14.5.1994, C 233 del 20.8.1994 e C 370 del 24.12.1994.

Cancellazione dal ruolo della causa T-219/94⁽¹⁾

(2000/C 102/62)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 27 gennaio 2000, il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-219/94: Hans-Hinrich Fürstenwerth contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 218 del 6.8.1994.

Cancellazione dal ruolo della causa T-206/95⁽¹⁾

(2000/C 102/63)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 27 gennaio 2000, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-206/95: Josef Gierse contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 351 del 30.12.1995.

Cancellazione dal ruolo della causa T-15/98⁽¹⁾

(2000/C 102/64)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 19 gennaio 2000, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-15/98: Centre d'Action Culturelle du Sart-Tilman a.s.b.l. contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 94 del 28.3.1998.

Cancellazione dal ruolo della causa T-161/99⁽¹⁾

(2000/C 102/65)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 1° febbraio 2000, il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-161/99: Navigazione Libera del Golfo SpA (NLG) contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 281 del 2.10.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa T-181/99⁽¹⁾

(2000/C 102/66)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 1° febbraio 2000, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-181/99: Centro di Ricerca e Documentazione Febbraio 74 contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 281 del 2.10.1999.
